

TORNATA DELL'11 MARZO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Omaggio — Convalidamento dell'elezione del quinto collegio di Torino — Relazioni sopra i bilanci passivi per l'anno 1857 dei dicasteri di grazia e giustizia, degli esteri e dell'istruzione pubblica, e sopra il progetto di legge intorno ai beni censibili e non censiti — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma provvisoria della tassa patenti — Proposizioni diverse concernenti gli avvocati imposti dalla tabella C — Parlano i deputati Arnulfo e Gastinelli sull'ordine della votazione — Si approva l'intitolazione proposta dalla Commissione — Emendamento del deputato Canalis alle cifre proposte dalla Commissione per la categoria 1, combattuto dal relatore Di Revel ed appoggiato dal deputato Zirio — È approvata la proposta della Commissione — Proposizione del ministro incaricato delle finanze per modificazione alla tassa sugli avvocati di Casale — Si oppone il deputato Ricci — Proposta del relatore di una terza categoria per Casale, approvata — Si adottano le tre prime categorie della tabella — Riduzione proposta dal deputato Sulis, concernente Sassari, approvata — Si adottano le categorie 4, 5 e 6 — Domanda del deputato Chenal sull'esclusione o no dell'avvocato dei poveri dall'imposta — Risposte negative del ministro incaricato delle finanze e dei deputati Oytana e Di Revel, e spiegazioni dei deputati Della Motta e Biancheri — Si passa alla seconda parte della tabella, concernente le altre professioni liberali — Medici — Emendamento proposto dai deputati Bertini e Germanetti, oppugnato dal relatore e dal ministro, e sostenuto con modificazione dal deputato Demaria — Si sospende — Emendamento alla tariffa proposto dai deputati Bo, Bertini, Bianchetti, Bottero, Demaria, Germanetti e Polto, e svolto dal deputato Bo — Opposizioni del relatore Di Revel.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il municipio di Alessandria fa omaggio alla Camera della storia di quella città, in 4 volumi, scritta dal signor Carlo A valle. Essa sarà deposta negli archivi della Camera.

La Presidenza farà i ringraziamenti a quella città per un dono così pregiato.

RELAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ricci, per riferire sopra di un'elezione.

RICCI, relatore. L'ufficio I mi ha dato l'incarico di riferire sulla elezione del quinto collegio elettorale di Torino.

Questo collegio è diviso in due sezioni, e consta di 588 iscritti; fu convocato con decreto del 18 febbraio prossimo passato pei giorni 9 e 10 dell'andante marzo.

1^a Sezione, iscritti 304, votanti 98: al cavaliere Giovanni Cavalli voti 86; al signor Massino-Turina 6, dispersi 6.

2^a Sezione, iscritti 284, votanti 81: al cavaliere Giovanni Cavalli voti 64; al signor Massino-Turina 14; dispersi 5.

Niuno dei candidati avendo nella prima votazione conseguito il numero di voti richiesto dalla legge, si procedette il giorno dopo alla votazione di ballottaggio. Sezione 1^a, votanti 76: al cavaliere Cavalli voti 71, al signor Turina 5.

Sezione 2^a, votanti 66: al signor Cavalli voti 88; al signor Turina voti 8. Totale signor Cavalli, voti 129; Turina, 13.

La prima sezione proclamò quindi a deputato il signor cavaliere Giovanni Cavalli. Tutte le operazioni appariscono perfettamente regolari dalla lettura del processo verbale; nessun reclamo è stato presentato, quindi l'ufficio I unanimemente vi propone per organo mio la proclamazione del signor cavaliere colonnello Cavalli Giovanni a deputato del quinto collegio di Torino.

Debbo aggiungere che, a malgrado che il signor cavaliere Cavalli sia impiegato, ciò non osta, perchè rimangono ancora tre posti vacanti per completare il numero degli impiegati ammessi alla Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio I, che sono per la convalidazione dell'elezione fatta dal quinto collegio di Torino nella persona del cavaliere Giovanni Cavalli, colonnello di artiglieria.

(La Camera approva.)

RELAZIONI SUI BILANCI DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEGLI ESTERI E DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA PER 1857.

ASTENGO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione del bilancio passivo di grazia e giustizia per l'esercizio del 1857. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 831.)

DAZIANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione del bilancio degli esteri per 1857. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 852.)

DEMARIA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione del bilancio dell'istruzione pubblica pel 1857. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 854.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER INTRODURRE IN ESTIMO I BENI NON CENSITI.

PERNATI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera il rapporto della Commissione sul progetto di legge sui beni censibili e non censiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 695.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA PATENTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni provvisorie alla tassa patenti. La discussione è rimasta alla tabella C, emendata dalla Commissione, relativa alla tassa sugli avvocati.

La Camera rammenta che ieri, in fine della seduta, il deputato Arnulfo proponeva che, adottata in massima la divisione in gradi, salvo poi il discutere della quotità della tassa, si modificassero gli articoli 6 e 7 del progetto, relativi alla classazione degli esercenti, di maniera che questa la si debba eseguire per mezzo di una Commissione composta degli esercenti medesimi, anziché delle persone indicate nell'articolo 7, la quale Commissione, fatta una somma integrale delle quote stabilite pei vari gradi, la ripartirebbe fra gli esercenti in quella proporzione che stimerebbe più equa.

Veramente credo che il proponente abbia preso a svolgere questo suo emendamento per agevolare l'ammissione del sistema della ripartizione dei gradi, ma che, considerando l'intrinseco della sua proposizione, la deliberazione relativa rifletta piuttosto gli articoli 6 e 7 della legge che non la tabella stessa.

Per conseguenza io proporrei che si continuasse la discussione della tabella.

ARNULFO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARNULFO. La mia intenzione fu veramente di far conoscere alla Camera il mio progetto, mercé il quale si avesse a fare scomparire od almeno ad attenuare assai gli inconvenienti che si lamentarono riguardo alla graduazione applicata nel modo proposto dal Ministero e dalla Commissione. Io ho emesso la mia opinione prima che si discutesse definitivamente sulla graduazione, appunto per facilitare l'ammissione della graduazione medesima. Ma è verissimo, e convengo col signor presidente, e tale fu il mio pensiero, che la mia proposta e la relativa discussione deve trovare luogo agli articoli 6 e 7 del progetto.

Quindi sono d'accordo col signor presidente nel credere che si debba ora continuare la discussione della tavola C.

PRESIDENTE. Allora verrà in discussione la tabella.

L'intestazione, secondo che è proposta dalla Commissione, è così concepita:

« Avvocati imposti in relazione ai magistrati o tribunali avanti cui sono ammessi a patrocinare, senza diritto proporzionale. »

Prima di passare alla discussione delle cifre, mi pare conveniente che la Camera deliberi sulla proposizione del deputato Gastinelli, che sarebbe appunto relativa a questa intestazione, domandandosi con essa di stabilire un diritto proporzionale del 20 per cento sui locali inservienti all'esercizio della professione.

Il deputato Gastinelli ha la parola per svolgere la sua proposizione.

GASTINELLI. Io non intendo svolgere questo emendamento, imperciocché, dopo il voto dato ieri dalla Camera (il quale mi pare manifestare che essa non voglia implicare questi due elementi diversi, uno fisso, l'altro variabile), la proposta che io facevo in primo luogo, quantunque riportata in secondo luogo nella scheda statavi distribuita, sarebbe conseguentemente fuori di causa. Rimarrebbe dunque soltanto l'altro emendamento, che non conserva che un diritto fisso colla graduazione. Ma questo emendamento sarebbe subordinato a quello del deputato Canalis, che si allontana maggiormente dal progetto della Commissione, come contenente maggiori riduzioni del mio.

PRESIDENTE. Io la interrogava semplicemente sulla questione del diritto proporzionale.

GASTINELLI. Io non penso a rinnovarla.

Poiché ho la parola, dirò che io credo che la Camera dovrebbe anche deliberare quanto al progetto stesso della Commissione sull'intestazione...

PRESIDENTE. Questo s'intende.

GASTINELLI. Allora io mi riservo di parlare su questa intestazione.

PRESIDENTE. Dunque l'intestazione sarebbe la seguente:

« Avvocati imposti in relazione alle Corti o tribunali avanti cui sono ammessi a patrocinare, senza diritto proporzionale. »

S'intende che, quando la Camera abbia adottata questa intestazione, essa servirà di base per la discussione.

La parola spetta al deputato Gastinelli.

GASTINELLI. Io non voglio proporre alcun emendamento; avverto solo la Camera di badare alla base da cui si parte in questa intestazione, che cioè gli avvocati debbono essere imposti non in relazione al luogo ove esercitano il loro patrocinio, ma in relazione ai magistrati o tribunali avanti a cui sono ammessi a patrocinare.

Anzitutto io penso che le parole *sono ammessi a patrocinare*, dovrebbero mutarsi in *quelli esercitano il patrocinio o la professione*; perciocché, se gli avvocati ammessi a patrocinare, difatti non patrocinassero, non parmi che dovrebbero essere tassati; poichè credo che intenzione della legge sia di imporre solo colui che esercisce, e non chi si contenta del solo titolo di ammesso a patrocinare.

Ma la difficoltà più rilevante sta nel vedere se la Camera vuole che veramente gli avvocati, i quali eserciscono la loro professione, siano imposti *in relazione* ai magistrati avanti a cui sono ammessi a patrocinare, ovvero in relazione al luogo...

PRESIDENTE. Le farò osservare che io aveva ieri annunciato alla Camera un emendamento del deputato Agnès, il quale vorrebbe che la tassa fosse in relazione ai luoghi nei quali gli avvocati eserciscono...

GASTINELLI. La Camera non ha emesso alcun voto positivo.

PRESIDENTE. La Camera non ebbe ad emettere voto, perchè quell'emendamento non fu appoggiato.

GASTINELLI. Comunque sia, io debbo fare queste osservazioni perchè l'onorevole deputato Arnulfo ha proposto un

progetto stato trasmesso alla Commissione, e che riuscirebbe altronde d'impossibile attualità, ritenuta l'intestazione del progetto della Commissione.

Si è proposto in quel progetto di creare Commissioni le quali, componendosi di avvocati, tassassero ossia ripartissero la quota tassa sui loro colleghi.

Ora, finchè si trattasse per queste Commissioni locali di tassare i loro colleghi in relazione al luogo di loro esercizio, potrebbe procedere il progetto. Ma se la Commissione, verbigrazia, creata in Torino dovesse tassare tutti gli avvocati delle provincie che sono ammessi a patrocinare in Torino, io credo, o signori, che questo progetto del deputato Arnulfo sarebbe già fin d'ora un aborto.

Io non ho voluto con queste mie poche parole che porre la Camera in avvertenza del rapporto della votazione che le si chiede intorno a quest'intestazione col progetto dell'onorevole deputato Arnulfo, che ella credette nella seduta di ieri dovere trasmettere all'esame della Commissione.

Non appoggio però piuttosto una che un'altra intestazione.

PRESIDENTE. Questa questione è già stato detto che sarebbe riservata agli articoli 6 e 7.

ARNULFO. L'inconveniente accennato dall'onorevole deputato Gastinelli si verifica sia che si adotti l'articolo 7 della Commissione, sia che si adotti l'emendamento cui accennai ieri.

Egli è perciò, a mio credere, importante il risolvere una questione che può nascere nello stabilire il diritto che deve essere assegnato agli avvocati, i quali mentre risiedono in provincia sono tuttavia ammessi a patrocinare anche nanti i magistrati d'Appello. Ora, se si ritiene l'intestazione sì e come è proposta, rimane dubbio qual sarà la tassa per tali avvocati, sebbene abitualmente siano patrocinanti presso i tribunali provinciali; poichè raramente accade che profittino della facoltà di patrocinare anche nanti le Corti di appello, e non pare equitativo di tassarli come se ivi continuamente patrocinassero. Quale sarà adunque la quota che loro si deve applicare? In questo senso sussistono le osservazioni dell'onorevole deputato Gastinelli. Sarà quindi utile, per evitare questioni, di determinare se gli avvocati, benchè ammessi a patrocinare dinanzi ad un magistrato superiore, debbano tuttavia essere tassati sulle basi che si adotteranno per gli ammessi solo al patrocinio nanti i tribunali inferiori; ovvero se si debba stabilire una speciale quota per quelli che hanno la facoltà di patrocinare anche davanti ad un magistrato superiore. Questo dubbio parmi che, sebbene non siasi ieri preso in considerazione l'emendamento dell'onorevole deputato Agnès, debba tuttavia sciogliersi in occasione della discussione della tabella C.

PRESIDENTE. Ove non si facciano altre osservazioni, metto ai voti l'intestazione del progetto della Commissione:

« Avvocati imposti in relazione ai magistrati o tribunali avanti cui sono ammessi a patrocinare, senza diritto proporzionale. »

(È approvata.)

Passiamo ora alla fissazione della tassa.

« Avanti la Corte di cassazione, la regia Camera dei conti, e le Corti d'appello di Torino e di Genova, primo grado, lire 800; secondo, 340; terzo, 170; quarto, 85. »

CANALIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Canalis ha facoltà di parlare.

CANALIS. In via di sotto-emendamento al progetto della Commissione, io proporrei che si adottassero le cifre portate dal mio emendamento, perchè parmi che esso si allontanasse di più dal progetto del Ministero. D'altronde la Commissione

non è un vero emendamento che abbia proposta, ma un secondo progetto; così, ripeto, in via di sotto-emendamento io propongo le cifre dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Ho già spiegato ieri alla Camera, quando si venne alla votazione della tabella C, che, tenendo conto degli emendamenti che si erano proposti, si doveva incominciare dal progetto della Commissione, come quello che contiene le cifre più elevate; perchè, quando si procedesse diversamente, coloro che ammettono le cifre della Commissione rigetterebbero gli emendamenti, e quando dopo venissero ad essere rigettate anche le cifre della Commissione non potrebbe più farsi luogo ad ammettere nè le cifre della Commissione nè quelle proposte dagli emendamenti. Epperò io osservava alla Camera, e nessuno ha contraddetto allora, che l'ordine logico della discussione richiedeva che si cominciasse dalle cifre più elevate, e che, quando queste non fossero ammesse, si venisse alla votazione degli emendamenti.

Se il deputato Canalis intende parlare contro le cifre della Commissione, affinchè la Camera dia la preferenza alle sue, io gli do la parola, ma l'ordine della votazione non può essere altro che quello già adottato dalla Camera.

CANALIS. Io intendo parlare contro le cifre della Commissione.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

CANALIS. Percorrendo le cifre che ha proposte la Commissione per la tabella C, mi è sembrato di scorgervi due essenziali difetti. Il primo è quello dell'eccessività della tassa; per provare che la tassa è eccessiva non avrò d'uopo di percorrere tutta intera la tabella e tutte le cifre in essa contenute, mi basterà il passare a rassegna le due prime cifre relative agli avvocati di Torino, di lire 800 la prima, e di lire 340 l'altra.

La Commissione ci dice nel suo rapporto che essa ha inteso di stabilire, quanto agli avvocati, una tassa del 3 per cento.

Siccome adunque il numero degli avvocati in Torino risulta di 350, egli è evidente che colla tassa di lire 800 e di 340, si suppone che 25 e più avvocati facciano profitti di lire 17 mila annue, ed altri 50 e più, di lire 11,500; giacchè questi 25 e 50 avvocati corrispondono al duodecimo ed al sesto, che, secondo l'articolo 9 del progetto della Commissione, debbono essere collocati nel primo e secondo grado.

Ora mi pare che ciò sia assolutamente esagerato. Se poi sono esagerate le prime quote, tanto più lo sono le ultime; giacchè, percorrendo la tabella, si vede che si è duplicato andando dall'ultimo grado fino al terzo. Dal terzo poi al primo non si è più duplicato. Dunque l'eccessività della tassa è tanto più forte negli ultimi gradi di ciò che lo sia nei primi. L'altro difetto che ho creduto di scorgere nel progetto della Commissione è la disproporzione della tassa. Vi ha disproporzione non solamente fra i vari gradi della stessa classe, ma vi è eziandio nelle varie classi fra di loro. In quanto ai vari gradi della stessa classe, è evidente esservi sproporzione; giacchè, invece di progredire dai primi gradi agli ultimi con sistema uniforme ed in eguale proporzione, si duplica solo sino al secondo grado, come ho già avuto l'onore di avvertire, e quindi dal secondo al primo si aggiunge solo meno del terzo.

Ora, secondo me, sarebbe stato meglio accrescere meno negli ultimi gradi ed un poco più nei primi. In quanto poi alle diverse classi fra di loro, avvi disproporzione, a parer mio, dalle due prime e dalle due ultime alla terza. Difatti le quote della terza classe, nei primi due gradi sono la metà di quelle della seconda classe, menò della metà nel terzo grado, e poco meno della metà nell'ultimo; i due primi gradi delle ultime classi sono troppo quotati in proporzione al

primo grado della terza, perchè troppo poca la differenza tra le lire 200 della terza classe e le lire 170 e 156 della 4 e 5. L'ultimo grado poi di queste due ultime classi non sta in proporzione coll'ultimo grado delle classi precedenti e massime della terza, giacchè l'ultimo grado della categoria quarta pagherebbe tanto come l'ultimo grado della categoria 3, e poco meno quello della categoria ultima.

Eppure una differenza mi pare vi debba essere tra coloro che patrocinano davanti alle Corti di appello, e coloro che patrocinano davanti ai tribunali.

Dunque, parlando per ora solamente degli avvocati di Torino, io propongo le seguenti cifre che si leggono nel mio emendamento, cioè lire 320 pel primo grado, 160 pel secondo, 80 pel terzo, e 40 pel quarto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta della Commissione. Qualora questa venga rigettata...

DI REVEL, relatore. Domando la parola.

Io desidero solo di dare alla Camera ragguaglio intorno al modo con cui la Commissione ha proceduto relativamente alla tassa degli avvocati patrocinanti.

Ritenga la Camera che la prima proposta del Governo era di fare tre sole classi e tre soli gradi: gli avvocati davanti alla Corte di cassazione, alla Camera dei conti, alle Corti d'appello a Torino e Genova, erano proposti tassarsi in primo grado a lire 600, in secondo a 400, in terzo a 200; davanti alle altre Corti di appello, primo grado 300, secondo 200, terzo 100; davanti ai tribunali provinciali, primo grado 200, secondo 100, terzo 50.

La Commissione trovò che il non ammettere un quarto grado, segnatamente per le prime due classi, fosse cosa che lasciasse troppo grave la tassa, perciò il Ministero si decise ad aumentare di un grado la tabella, e quindi non vi fu che un'aggiunta di un quarto grado, per gli avvocati, avanti la Corte di cassazione e le Corti di appello di Torino e Genova, e davanti le Corti di appello.

La Commissione, nonostante questa proposta del Governo, trovò ancora che la tassa sembrasse troppo grave, e quindi ridusse di un sesto tutte le proposte del Governo, in guisa che il primo grado in Torino si trova di 500 lire; il secondo di 340, il terzo di 170, ed il quarto di 85, e così progressivamente con una diminuzione di un sesto su tutte le altre categorie.

Dopo le petizioni presentate alla Camera, che furono per volere di essa rimandate alla Commissione, e dalla Commissione esaminate, venne fuori una terza proposta, la quale è anche in diminuzione della precedente; non per quanto concerne la prima classe degli avvocati di Torino, ma sibbene per quanto riflette gli avvocati di Genova, e successivamente anche gli altri; per modo che, mantenendo, quanto a Torino, la graduazione primitivamente proposta, si fece, in merito agli avvocati di Genova (aggiungendo pure ad essi quelli di Casale), una diminuzione di un quarto sulla somma precedentemente divisata: quanto alle altre, si fece parimente la riduzione di un quarto.

Riguardo agli avvocati patrocinanti avanti ai tribunali provinciali, s'introdussero due classificazioni: una che comprende i tribunali di prima, seconda e terza classe, e l'altra che ingloba solo quelli di quarta classe.

Per formare i gradi alla classe degli avvocati avanti ai tribunali provinciali di prima, seconda e terza classe, si fece una diminuzione di un quarto dalla primitiva proposta, e per quelli della quarta categoria si scemarono di un quinto le cifre di quest'ultima. Quindi queste gradazioni sono sempre la conseguenza di una proporzione decrescente, però sempre basata sulla primitiva proposta del Governo.

La Commissione mantiene che queste classificazioni siano sufficientemente moderate, massime tenendo conto del sistema di graduazione, per cui un dodicesimo soltanto viene posto nel primo grado, ed un ottavo nel secondo, mentre il sovrappiù si ripartisce negli ultimi gradi, e mentre altresì gli avvocati che non hanno ancora otto anni di esercizio, non fanno numero per la graduazione, e vengono di diritto collocati nell'ultimo grado.

Sarà ammesso dalla Giunta solo qualche temperamento, quando si venga alla classificazione delle Corti di appello di Genova e Casale, qualora qualche proposta venga fatta, per cui sia dimostrato che i guadagni dei patrocinanti avanti quelle due Corti non stanno in relazione sufficientemente eguale da ammettere una eguale tassazione. Ma, quanto alle altre tassazioni, la Commissione crede che i termini nei quali le somme sono proposte non debbano riescire di un aggravio intollerabile ai patrocinanti da cui debbono essere pagate.

La Commissione ha già fornito dimostrazioni rispetto agli avvocati di Ciampieri e di Genova, le quali già sono contenute nei rendiconti della Camera. Essa non ha sott'occhio il risultato di quei computi, perchè gli ha rimessi agli stenografi che gli hanno uniti al resoconto; ma crede di avere a sufficienza dimostrato che, presa in complesso, questa tassa non eccede i limiti ragionevoli del contributo che gli avvocati patrocinanti debbono corrispondere al Governo, tanto più se si pon mente che essi non contestano i proventi che ritraggono dalla loro professione, e che corre ora il quinto anno da che tale tassa fu loro imposta.

Quindi la Commissione non potrebbe accettare le proposte del deputato Canalis, le quali mirano a ridurre di molto le somme che già furono replicatamente diminuite dalla Commissione stessa.

CANALIS. La Commissione intende di persistere nella cifra da essa proposta quanto agli avvocati, affermando che non la crede eccessiva, ma anzi moderata. Essa però non ha risposto alle obiezioni che io feci, le quali, a parer mio, hanno maggior forza, dopo che si è ammesso il principio che gli avvocati debbono essere imposti in relazione ai magistrati ed ai tribunali avanti ai quali sono ammessi a patrocinare. Quale è la conseguenza di questo principio? Che anche gli avvocati i quali dimorano fuori del circondario di una Corte, concorrono nel fare il numero del duodecimo e del sesto, come è stabilito nell'articolo nono. Posto questo principio, ripeto che in Torino 25 avvocati si supporrebbe che guadagnino 17 mila lire, ed altri 50, lire 12 mila circa.

Ora io domando se sia possibile che 75 avvocati in questa città facciano tali guadagni. Ciò che dico di Torino credo che si possa dire degli altri luoghi, e parimente ciò che dico degli altri luoghi, deve dirsi per tutti i gradi, giacchè questa proporzione è pressochè uguale in tutta questa tabella. Quindi io persisto nel mio emendamento, o quanto meno perchè sia modificata la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Zirio ha la parola.

ZIRIO. Io mi accosto all'opinione del mio amico deputato Canalis. L'oscitanza che vedo fra il progetto del Governo e gli emendamenti fatti dalla Commissione in questa tabella, mi fa sempre più dubitare che in tali classificazioni si sia andato alquanto a tentone.

Il signor ministro reggente le finanze ha posto per principio che la tassa delle patenti deve essere basata sul lucro che si fa dagli esercenti; questo principio è giustissimo, è sacrosanto; ma appunto per questo io credo che, tanto il Governo quanto la Commissione, potevano cercare, ed avrebbero facilmente rinvenuti gli elementi necessari per fare una gradua-

zione giusta, esatta, proporzionata coi lucri degli avvocati che esercitano davanti le Corti e di quelli che esercitano davanti i tribunali.

Io tengo in mano la gazzetta ufficiale del 5 corrente marzo, e vedo che essa presenta in un quadro il risultato di tutti gli affari giudiziari che hanno avuto luogo nel regno durante il periodo degli ultimi nove mesi del 1855, vale a dire dall'attuazione del Codice di procedura fino al giorno d'oggi.

Con questa tabella sott'occhio egli era facile computare la massa degli affari che si sono trattati nei singoli tribunali o Corti dello Stato, e così il lucro che ne hanno potuto ritrarre gli esercenti presso i nostri magistrati.

Questa tabella poi doveva venir comparata colla tariffa che regola gli onorari degli avvocati, ed in base di questi documenti irrecusabili fare il calcolo col numero degli esercenti.

Io non farò qui una minuta analisi di cifre, ma dirò in qual modo io credo che si potesse computare la tassa in ragione del lucro. E per questo io mi baso sopra un altro documento ufficiale, cioè il calendario dello Stato, il quale indica il numero degli avvocati che sono esercenti presso tutti i magistrati e tribunali.

Noi abbiamo dunque tre elementi, cioè la massa degli affari, la tariffa che ci guida per l'importanza degli emolumenti che possono aver lucrato ed il numero degli esercenti presso i tribunali e le Corti.

Ora mi permetta la Camera che io le porga un solo esempio, che basta, a sentir mio, a far conoscere l'esuberanza della tabella in ultimo luogo emendata dalla Commissione.

Io veggio che nel tribunale di Oneglia (cito questo, quantunque di quarta classe, perchè mi offre maggior facilità di calcolo), ebbero luogo nei nove mesi del 1855, 597 sentenze; a queste aggiungendo, in ragione di proporzione, tante sentenze per il trimestre 1856, avremo 746 sentenze. Ora io calcolo per gli affari ordinari due cedole, le conclusioni motivate ed una disputa, ciò che dà per ogni affare tanti onorari per lire 70.

Ma da questa cifra bisogna detrarre le cause a giorno fisso, che spesso ci spediscono alla stessa udienza, le cause contumaciali per cui non vi è bisogno di avvocati, e quelle che si fanno col solo ministero del procuratore; di modo che, riducendo alla metà il detto numero, e ritenendo quello degli avvocati ammessi a patrocinare nanti il citato tribunale provinciale di Oneglia, noi avremo in media una somma di lire 1500 per cadun esercente.

Ora domando alla Camera, se facendo il calcolo dell'imposta del tre per cento sopra un lucro ripartito in media di lire 1500, possa sussistere la cifra che la Commissione ha proposto in lire 136 per il primo grado, 68 pel secondo, e 32 pel terzo.

Credo invece che, prendendo una media noi non avremo che lire 40 circa, ritenendo le basi che ho avuto l'onore di accennare alla Camera.

Si è per questi motivi che io credo sia ragionevole l'emendamento proposto dall'onorevole Canalis, poichè sta in ragione appunto del lucro presunto che possono fare questi esercenti presso i tribunali di quarta classe, calcolo questo che si può anche applicare agli altri tribunali di classe superiore, a meno che non si voglia porre una tassa, come ho già detto, che non abbia una base ragionevole, una base fondata su calcoli, una base fondata sulle stesse statistiche ufficiali.

Io dunque volentieri mi accosto all'emendamento che venne proposto dal collega Canalis, il quale, essendo più largo, credo debba avere la preferenza sulla proposta della Commissione.

DI REVEL, relatore. La Commissione, che ha presentata la sua relazione il 26 gennaio, non poteva certamente avere sott'occhio una statistica la quale non è stata pubblicata che ai 5 di questo mese, quindi un tale argomento non la concerne per nulla. Essa del resto ripete che non ha avuto nè potè avere alcun dato per determinare l'entità dei lucri dei patrocinanti; essa ha preso le cifre che il Governo ha proposto, ed ha moderato colla stessa stregua le cifre medesime; ma non ha alterato la proporzione di un grado all'altro.

La modificazione che la Commissione ha introdotta, io l'ho fatta conoscere; a questo punto sta alla Camera di apprezzare se siansi abbassate abbastanza, o se debbansi ancora diminuire le quote proposte.

ZIRIO. Mi permetta la Camera di fare una semplice osservazione. Presso il Ministero di grazia e giustizia esistevano le tabelle che si debbono trasmettere ogni tre mesi dai singoli magistrati, e se nel mese di febbraio non esistevano ancora le tabelle per 9 mesi, esistevano certamente per sei mesi, e da queste si sarebbe potuto fare un calcolo approssimativo se si avesse voluto seguire delle basi fisse per regolare questa tassa sulle patenti, non delle basi affatto arbitrarie e per nulla fondate.

E poichè ho la parola, noterò ancora di passaggio che la statistica da me accennata in tanto presenta un numero ragguardevole di cause decise in detto periodo, in quanto che all'epoca dell'attuazione del Codice di procedura civile, che porta una procedura più spedita dell'antica, si trovano molte cause assegnate a sentenza od arretrate, e che per lo zelo dei nuovi tribunali vennero decise. Ma d'ora in poi si vedrà che le cause e così le sentenze saranno in numero sensibilmente minore, e daranno perciò un lucro assai minore agli esercenti per cui la tassa di patente, anche come venne subemendata dalla Commissione, riescirà loro viemmaggiormente gravosa.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti questa prima parte.
« Avanti la Corte di cassazione, la regia Camera dei conti, e... »

BOTTA. Domando la parola.

Propongo che si ometta la regia Camera dei conti, perchè, se non vado errato, dinanzi ai tribunali contenzioso-amministrativi, di cui la Camera dei conti forma la Corte di appello e di cassazione, sono ammessi tutti indistintamente i cittadini, e non è necessaria la qualità di procuratore o di avvocato. E così essendo, trovo inutile l'accennare qui alla regia Camera dei conti.

DI REVEL, relatore. La Commissione non dissente che si tolga.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la prima categoria con la modificazione proposta dal deputato Botta.

« Avanti la Corte di cassazione e le Corti d'appello di Torino e Genova, primo grado, lire 800; secondo, 340; terzo, 170, quarto, 85. »

(È approvata.)

« 2° Avanti le Corti d'appello di Genova e Casale: primo grado, lire 400; secondo, 272; terzo, 136; quarto, 68. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io trovo che voler pareggiare gli avvocati che esercitano in Genova con quelli di Casale, non sia giusto ed equo; e la ragione è ovvia. Prima di tutto se noi guardiamo alla popolazione vi ha una differenza almeno da uno a cinque o sei; secondariamente, se noi badiamo alla qualità dei tribunali, vi ha anche una differenza di gran rilievo. Per esempio, a Genova v'è tribunale di commercio che non esiste a Casale ed il tribunale del contenzioso-

amministrativo. A Genova, gli affari commerciali sono numerosissimi e danno grossi guadagni, mentre a Casale sono di poca entità. Così pure riguardo agli affari che si trattano avanti il tribunale provinciale, sono assai più numerosi a Genova che non a Casale e di maggiore riguardo. Per la qual cosa io trovo che voler mettere la stessa tassa per avvocati posti in condizioni tanto diverse, i quali ritraggono lucri tanto differenti gli uni dagli altri, sarebbe consacrare una evidente ingiustizia.

Io credo quindi che sia bene attenersi alla classificazione del progetto ministeriale che pone in categorie distinte gli avvocati di Genova e quelli di Casale.

PRESIDENTE. Il signor ministro proporrebbe dunque di fare una distinzione tra gli avvocati di Genova e quelli di Casale?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Sì, propongo che si stabilisca una categoria distinta per gli avvocati di Casale, perchè non trovo ragionata l'assimilazione con quelli di Genova riguardo ai guadagni rispettivi.

PRESIDENTE. Ma quando si voglia creare un'altra categoria, sarà mestieri stabilire le cifre.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Naturalmente.

RICCI. Il signor ministro crede necessario una differenza di balzello fra gli avvocati di Genova e quelli di Casale, e vuole che sia maggiore la quota da sborsarsi dai primi che dai secondi. Egli in ciò si fonda sulla popolazione e sul numero dei tribunali: ora io reputo di tutta evidenza che, ritenuti appunto questi due dati, se ne debbano trarre conclusioni diametralmente contrarie a quelle che ne traeva il signor ministro.

Anzi, nonchè essere pareggiati a quelli di Casale, gli avvocati di Genova dovrebbero essere quotati in proporzioni minori; difatti gli avvocati di una città non patrocinano le cause soltanto del solo comune che abitano, ma quelle altresì della intera giurisdizione del magistrato presso cui sono ammessi.

Ora il numero dei cittadini, la popolazione assoggettata alla Corte di appello di Casale eccede più che del doppio quella dipendente dalla Corte d'appello di Genova. Parimente il numero dei tribunali provinciali, dico tribunali civili, vi è pur doppio. Il numero parimente delle cause proseguite in appello alla Corte di Genova e quello delle liti di prima istanza non pareggia la quantità delle cause che sono evocate innanzi alla Corte ed ai tribunali civili della giurisdizione di Casale. Ciò risulta luminosamente dalle cifre ufficiali, vale a dire dai dati statistici pubblicati dal Governo pel 1849 e pel 1850. Se stiamo a questa statistica, vediamo che nel 1849 a Genova andarono in appello 535 cause, ed a Casale 1361, cioè più del doppio; nel 1850 a Genova le cause furono 528, a Casale 1321; quindi sempre in proporzione maggiore del doppio. Questa medesima proporzione risulta dalla statistica dei primi nove mesi del 1855 nel citato documento, in cui trovo, per Genova, cause 681, per Casale 838.

Diversa, ma non dissimile proporzione esiste nelle cause criminali, sebbene queste, d'ordinario, non siano quelle che diano maggior lucro agli avvocati.

Quindi io credo che, non solo la quota per gli avvocati di Genova non deve aumentarsi in proporzione di quelli di Casale, ma dovrebbe invece diminuirsi, o almeno stare ai termini della proposta della Commissione, la quale appunto dopo l'esame dei ricorsi presentati, ha creduto dover pareggiare gli avvocati di Genova a quelli di Casale.

Non intendo qui di ripetere le ragioni gravissime che si addussero nei molti ricorsi presentati, e nelle memorie stampate; quello che è certo si è che a Genova gli avvocati che guadagnano 20,000 lire sono eccezioni, e solo a taluno, non abitualmente, ma in qualche anno più fortunato, avviene di giungere ad approssimarsi a quella somma. Pochi altri anche fra i più valenti di essi giungono alla metà, la massima parte non arriva al quarto od al quinto dell'accennata cifra. Invece, a Casale, essendo più esteso il territorio, maggiore il numero delle cause, minore quello degli avvocati, i lucri necessariamente devono essere maggiori.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io non so se l'onorevole Ricci abbia citato tutti gli affari che si fanno davanti alle Corti d'appello, e ai tribunali di Genova e Casale, o solamente i primi...

RICCI. Quelli delle Corti d'appello.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Allora siamo lontani dal vero; egli doveva continuare a leggere, ed avrebbe riconosciuto che gli affari che si trattano avanti il tribunale di prima istanza sono assai più numerosi a Genova, che non siano a Casale. Vi esiste inoltre colà un tribunale di commercio ed il Consiglio di intendenza per il contenzioso amministrativo, invece egli si è limitato a citare i dati che sono convenienti alla sua tesi: io citerò gli uni e gli altri.

Io vedo nella statistica pubblicata nel giornale ufficiale del 5 corrente, per cura del ministro di grazia e giustizia, che avanti il tribunale provinciale di Genova, gli affari commerciali, tra definiti e transatti, sommano in tutto al numero di 3370, mentre quelli avanti la Corte di Casale non arrivano che a 1437, la differenza è come di uno a tre; le liti però rimaste pendenti in Genova furono di 2246, ed a Casale solo di 218.

Riguardo agli affari penali, vedo che avanti la Corte d'appello di Genova sommano in tutto a 1037, mentre in Casale se ne contano soltanto 219.

RICCI. Perdoni: gli affari criminali sono infinitamente minori, ed anzi diminuiscono periodicamente tutti gli anni!

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Se ha la gazzetta del 5 avanti gli occhi, io credo che non potrà a meno di riconoscere la veracità delle cifre che io leggo. Cosicchè vedrei, su questo punto, una differenza che è niente meno che dall'uno al cinque!

Se l'onorevole Ricci considera solamente il numero degli affari che hanno luogo avanti ciascuna Corte d'appello, non dissento da lui che è maggiore per quella di Casale; giacchè in questa si sono trattati 1215 affari, mentre nella Corte di appello di Genova non se ne passarono che 1000, per il motivo che la popolazione del circondario della Corte d'appello di Casale è superiore a quella del circondario della Corte di Genova. Ma gli avvocati non si fanno pagare solo per le questioni che sostengono avanti le Corti d'appello, bisogna pure tenere conto dei lucri che fanno innanzi agli altri tribunali.

D'altronde si comprende facilmente che le cause avanti al tribunale provinciale di Genova, devono essere assai più numerose e cospicue quando si ponga mente che la sola città di Genova ha una popolazione superiore all'intera provincia di Casale, e la sua ricchezza è infinitamente maggiore. Ma, per portar giudizio sui guadagni dei patrocinanti, non basta conoscere il numero delle cause, bisogna ancora apprezzare la entità di esse e la ricchezza dei litiganti. Si può forse contestare che nell'emporio commerciale di Genova le liti vertenti avanti quei tribunali siano di maggior rilievo che non sogliono esserlo quelle agitate innanzi ai tribunali di Casale?

Dunque non sta l'uguaglianza che si suppone tra i guadagni degli avvocati dell'una e dell'altra città, perciò non è giusta una tassa uniforme per entrambe.

Del rimanente, se ricorriamo alla notorietà pubblica, non avvi dubbio che, se a Casale vi possono essere tre, quattro o cinque avvocati i quali guadagnino da 12 mila a 6 mila lire, ed alcuni altri i quali ritraggono dalla professione 4 mila e 5 mila lire, a Genova vi è numero assai maggiore di patrocinanti, i quali lucrano certamente assai più che quelli di Casale. Non abbiamo, è vero, il registro delle loro entrate; ma nulladimeno si può desumere da molti dati che i lucri di siffatti esercenti sono assai più considerevoli a Genova che non a Casale.

Ciò stando, una disposizione la quale fosse intesa ad assomigliare gli avvocati delle due città testè mentovate, peccerebbe nell'equità, e non poggierebbe sopra alcun fondamento.

RICCI. L'unico dato di fatto che può avere sulla Camera un qualche peso è quello degli affari commerciali, che il signor ministro dice doversi aggiungere ai civili per misurare l'entità degli affari contenziosi che si presentano avanti alla curia di Genova. Io ciò non contendo in modo assoluto, ma per altro debbo osservare che, tranne le cause più gravi, la maggior parte di tali affari sono di minima entità, riguardano incidenti, formalità, decisioni di mera procedura, e tutti questi sono trattati e disimpegnati senza avvocati. È notorio che avanti i tribunali di commercio tutti possono presentarsi e che anche prima del nuovo Codice di procedura a Genova era in vigore il Codice di commercio francese, il quale ammetteva questo principio di libera trattativa. Difatti i patrocinanti delle cause commerciali sono tutti persone estranee al foro propriamente detto, non laureati, e costituiscono notoriamente una classe distinta dai curiali od avvocati postulanti o consulenti.

Sono essi addetti al commercio e non si ricorre agli avvocati che per qualche causa più complicata ed in via eccezionale. Quindi il numero delle cause commerciali non può mettersi direttamente in conto per valutare l'entità degli affari.

Ma io contesto che a Casale vi sia un minor numero di cause, prese complessivamente fra commerciali e civili e criminali, di quelle che a Genova. Negli anni 1848 e 1849, le cause criminali furono, come appare dalle tabelle della statistica nella Corte di Casale, superiori della metà. Nella gazzetta ufficiale del 5 marzo corrente è anche detto che gli affari criminali a Genova nei nove ultimi mesi furono 240, a Casale 252. Dunque anche in questo spazio di tempo vi è stato un maggiore numero di cause criminali a Casale che a Genova.

Per conseguenza io non credo che sussistano le ragioni allegate dal signor ministro, mentre, anche ammesso che un certo numero di cause commerciali debba valutarsi fra i lucri degli avvocati, questo non basta ad equiparare il numero complessivo delle liti che sono decise alla Corte d'appello e dagli altri tribunali della giurisdizione di Casale con quelle che sono decise dalla Corte d'appello di Genova, e, fatto anche di tutte il cumulo, esso è minore assai in Genova.

Il signor ministro insiste sulla differenza di popolazione fra le due città. Ma egli è da ritenere che le pratiche ed i litigi che vanno avanti la Corte di appello di Casale non sono della sola città, sono dell'intera giurisdizione. Ora questa giurisdizione ha una popolazione doppia di quella della Corte d'appello di Genova. E del pari il numero degli affari è doppio, come risulta dalla statistica. Quindi io non credo che possa essere valutata la popolazione minore della città in cui risiede la Corte d'appello.

Aggiungo poi, qualora si voglia prendere in considerazione

l'importanza ossia l'entità ed il valore delle cause per arguire del lucro che fanno gli avvocati, che le sole questioni d'acqua che sono frequentissime, esigono lunghe e minute indagini; e nella giurisdizione della Corte di Casale danno moltissimi lucri sia agli avvocati che agli ingegneri, mentre a Genova mancano affatto tali cause.

Del resto, siccome il territorio ossieno le proprietà sono molto meno divise, quindi l'entità delle cause è generalmente superiore.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Essendo divisi i patrimoni, l'entità è minore.

RICCI. Quanto all'entità delle cause, essa si può argomentare dalla minor divisione che avvi nelle proprietà: questa è una congettura sufficientemente ragionevole. Quanto al loro numero ci sono le cifre portate dalla statistica ufficiale, che il signor ministro non negherà. Il numero delle cause portate nanti il magistrato di Casale, è più che il doppio di quelle portate al tribunale di Genova.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. No, certo.

RICCI. Queste cifre io le ho estratte dalla statistica e sono precise. Nel 1849 a Genova ci furono 555 decisioni, a Casale 1561; nel 1850 a Genova 528, a Casale 1131: e questa proporzione continua negli altri anni. In tutte le altre cifre poi presentate da detta statistica si scorge sempre la stessa superiorità di numero fra Casale e Genova. Così nella statistica anzidetta si fa anche il confronto del numero delle liti paragonato al numero degli abitanti. Ritenuta anche questa base, noi abbiamo a Casale nel 1849 una controversia ogni 470 abitanti, a Genova una ogni 950; nel 1850, una ogni 560 a Casale, a Genova una ogni 997.

Dunque tutti i dati che abbiamo, tutte le cifre considerate sotto qualsivoglia aspetto, mostrano che il numero degli affari è assai minore a Genova, di quel che sia a Casale. Non parlo del confronto che farebbe il signor ministro con Torino.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Non parlo di Torino.

RICCI. Ma a Torino non solo vi sono tutte le giurisdizioni eccezionali, il Consiglio di Stato, tutti gli affari contenzioso-amministrativi, ma vi è il cumulo degli affari che qui tutti si concentrano; vi sono tutti quanti i contratti del Governo per tutte le imprese, per cui è impossibile sostenere la quota che fu presentata dal Governo per Genova, messa a confronto con Torino: dico sostenere che non debba per lo meno essere minore della metà.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. L'onorevole preopinante continua a fondare il suo ragionamento sopra dati statistici, che dice aver raccolti dalla statistica giudiziaria pubblicata negli anni scorsi. A me sembra però che bisogna attenerci, sempre quando si può, alle statistiche più recenti, perchè quelle degli anni scorsi non so sino a qual punto possono servirci di guida; del resto, io non le ho presenti per poterle riconoscere.

Stiamo dunque alla statistica del 1855 che abbiamo sott'occhio, e vedremo che vi è una differenza notevolissima tra le cause che si spediscono dai tribunali a Genova, e quelle che sono portate avanti ai tribunali di Casale.

Io trovo qui, nel riassunto generale delle cause del 1855, che avanti ai primi si sono trattati affari civili e commerciali in numero di 11,400, che vennero terminati per sentenze; numero 5089 non ancora ultimati, epperò pendenti.

RICCI. Non è possibile.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. È questo un riassunto generale dei lavori dei distretti d'appello; comprende tutte le cause.

RICCI. Tutto lo Stato?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Le cifre che ho letto riguardano solo il circondario di Genova...

RICCI. Ma essa è cosa di notorietà che non è possibile che siansi trattati dinanzi al magistrato d'Appello di Genova 6000 affari; ciò non avviene in quattro anni.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Questi sono dati ufficiali; se me li respinge, non so che cosa dirle. Qui avvi, ripeto, un riassunto di tutti gli affari per ogni distretto d'Appello, e trovo che davanti quello di Genova, in tutto si sono trattati 11,400 affari.

RICCI. La statistica del 1848 e del 1849, che io credo molto autorevole, perchè non si tratta di un'epoca prossima all'istituzione del magistrato di Casale, essendo 18 anni che...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Ma mi permetta: io qui leggo le cifre ufficiali degli affari che si sono trattati, tanto dinanzi a ciascheduna Corte d'appello quanto dinanzi ai tribunali del circondario di queste Corti medesime.

RICCI. Io contesto...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Contesti finchè vuole, ma mi lasci finire. Io trovo che in totale le cause decise, terminate dinanzi al circondario di Genova, sono 11,400; che quelle invece state trattate dinanzi al circondario di Casale non sono che 10,498. Trovo poi che quelle rimaste pendenti alla fine dell'anno o iscritte a ruolo, sono, avanti alla Corte di Genova, 5089, e avanti quella di Casale, 2394.

Dunque vede che la differenza sarebbe, anche presa cumulativamente sull'intero distretto giudiziario, di mille cause in più avanti alla Corte di Genova, di quello che non sia avanti a quella di Casale per le cause sciolte.

In quanto poi alle cause rimaste pendenti, vi è la differenza di un terzo di più per Genova.

Riguardo alle cause criminali, io vedo che in complesso, avanti alla Corte di Genova, si sono spediti giudizi penali 1892, avanti a quella di Casale 1539. Gli affari pendenti e da spedirsi 255, davanti alla Corte di Genova, 180 avanti quella di Casale.

Ma non posso a meno di notare che il confronto fatto delle cause per distretto, non giova per servire di criterio nei guadagni degli avvocati patrocinanti nel capoluogo; giacchè, se questi trattano la maggior parte delle cause vertenti avanti la Corte d'appello, non è lo stesso per le cause vertenti avanti ai rispettivi tribunali provinciali; per queste bisogna limitarsi a conoscere quelle che si producono avanti ai tribunali del capoluogo di distretto. Ora abbiamo veduto che per la città e provincia di Genova sono tre volte di più che non a Casale.

Se questi dati non sono esatti, allora bisogna credere che il ministro di grazia e giustizia abbia istituiti dei calcoli ipotetici, il che non posso supporre. Dunque voi vedete da questi dati che il numero degli affari è molto maggiore avanti ai tribunali del distretto di Genova, che avanti a quello di Casale.

E poi si opponeva altresì l'entità delle cause, come se dovesse essere maggiore a Casale in paragone di Genova. A questo io rispondo: è egli probabile che l'importanza delle cause sia maggiore avanti alla Corte d'appello di Casale di

quello che lo sia davanti alla Corte di Genova, mentre che la ricchezza della provincia di Genova è certamente venti o trenta volte maggiore di quella di Casale?

Ora io domando se l'entità delle cause non sia anche in ragione dell'entità dei patrimoni e degli affari intorno a cui si aggirano. Laonde, anche per questo riguardo, non si potrà mai sostenere che gli affari che si fanno nel circondario giudiziario di Casale, siano eguali a quelli del circondario della Corte di Genova.

Io non aggiungo altro per provare la ingiustizia della proposta.

RICCI. Quanto al numero degli affari, non ho tempo di esaminare le cifre presentate dal signor ministro, ma credo impossibile che si possano presentare risultati diversi da quelli che risultano dalla statistica pubblicata dal Ministero e fatta con molta cura. Comunque ciò sia, le cifre presentate dal signor ministro non contengono per Casale che un numero minore di un decimo; e questo proverebbe che debbono essere trattati egualmente gli avvocati di Genova e quelli di Casale. Trovo che siamo perfettamente d'accordo. (Si ride) Prima che il signor ministro presentasse quest'ultima cifra, io aveva già accennato che, secondo l'ultima relazione pubblicata nella gazzetta ufficiale, sono state trattate a Genova dal primo aprile a tutto dicembre 681 cause, a Casale 855; ne furono chiamate in appello a Genova 6927, ed a Casale 8663.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. L'onorevole Ricci torna a leggere le sue cifre; legga invece una volta quelle che sono stampate nella gazzetta.

RICCI. Leggo appunto quelle che sono stampate. E dal complesso di tutte codeste cifre, pienamente risulta che il numero delle cause di ogni genere trattate avanti il tribunale di appello ed avanti ai tribunali provinciali, è molto minore a Genova che a Casale.

Se appare dalle tavole un numero maggiore di cause commerciali in Genova, ciò anche ammesso (salvo più accurato esame), ciò nondimeno per nulla invaliderebbe i già adottati fatti ed argomenti sul minor lucro degli avvocati di Genova.

In primo luogo ho già osservato come le cause commerciali, in massima parte, sono fatte da difensori non laureati, da commessi di commercio e simili; quindi il numero di queste cause non accresce guari i lucri degli avvocati.

Quanto all'entità delle liti, osservo che generalmente essa dipende dalla maggiore o minore divisione della proprietà; dove son più vasti i possessi, le liti sono di maggiore entità, di minore dove il suolo è più diviso.

Che questo sia vero risulta dalla più volte citata statistica giudiziaria. Nel magistrato d'Appello della Savoia il numero delle cause è assai maggiore che non a Casale, e molto più che a Genova, perchè il territorio è maggiormente diviso, e le liti vi sono di minore importanza o valore. Quindi, anche secondo i dati statistici presentati dal Ministero, sta in fatto che gli affari giuridici non sono a Genova maggiori che a Casale; sta per conseguenza che gli avvocati non devono essere quotati maggiormente a Genova che a Casale. E l'essere poi maggiore il numero degli avvocati è una ragione di più per quotarli di meno, inquantochè darà ciò maggior profitto all'erario, cioè una quota anche minore imposta ai cento avvocati di Genova, che non quella dei venticinque che saranno a Casale.

Da tutti questi motivi, se apparisce che la tassa sugli avvocati dovrebbe essere minore a Genova che a Casale, tanto meno poi può ammettersi che sia maggiore.

DI REVEL, relatore. Prego la Camera di ben considerare che la tariffazione degli avvocati di Genova trovansi nel progetto della Commissione già di molto ridotta, perchè il Ministero li portava nella stessa categoria di quelli di Torino, cioè il primo grado a 600 lire; invece la Commissione, in seguito a successive modificazioni, l'ha portata a sole 400 lire.

A me pare che la questione che ora si deve trattare sia di vedere se le cifre proposte per gli avvocati di Genova siano in ragionevole relazione coi loro profitti, e stiano in una giusta proporzione con quelle già votate per gli avvocati di Torino. Quando verremo poi a Casale, si vedrà se gli avvocati di Casale debbano stare nella stessa categoria degli avvocati di Genova, oppure se debbano venire più favorevolmente tassati. Quindi mi sembra che si debba dividere la questione, proponendo prima di stabilire quale sia la tassa che si deve imporre agli avvocati avanti la Corte d'appello di Genova, e quindi determinare se Casale debba venire sotto la stessa categoria, votando altresì la parola *Casale*, oppure farne una categoria distinta.

In quanto alle cifre ora proposte dalla Commissione rispetto a Genova, io ripeto che sono diminuite di un terzo da quanto il Ministero aveva proposto nella sua tabella, poichè egli le proponeva in relazione identica con quelle di Torino, e, quanto a Casale, dico, è giocoforza convenire che la Commissione nella sua ultima proposta, anzichè attenersi alle primitive cifre proposte mentre Casale figurava assieme alle altre Corti d'appello, venne la sua tassa rialzata per pareggiarla a quella di Genova.

Quindi io propongo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Casaretto.

CASARETTO. Se si vota secondo l'ordine proposto dall'onorevole relatore, io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. La divisione è di diritto, ma desidererei di conoscere quale sia la proposizione del Ministero.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. La proposizione del Ministero sarebbe di conservare, per gli avvocati esercenti avanti la Corte d'appello di Genova, la cifra portata nella rispettiva graduazione della serie per Genova e Casale, e, quanto a Casale, stabilire una terza categoria con una diminuzione proporzionale.

PRESIDENTE. Dobbiamo dunque procedere per divisione. Metto perciò ai voti la seconda categoria, che stabilisce per gli avvocati patrocinanti avanti la Corte d'appello di Genova la tassa di lire 400, 272, 136 e 68.

(Sono approvate queste cifre.)

DI REVEL, relatore. Come ho avuto l'onore di dire, qui la Commissione, anzichè apportare una riduzione quanto alla Corte di Casale, aveva portato un aumento al primitivo progetto per non fare troppe distinzioni. Ma le discussioni che ebbero luogo in questo recinto e le osservazioni che pervennero alla Commissione anche prima di questo momento l'hanno fatta persuasa che realmente non sarebbe giustizia porre allo stesso livello gli avvocati che patrocinano avanti queste due Corti. Quindi essa proporrebbe una terza categoria, prima delle altre Corti d'appello, nella quale si stabilirebbe che il diritto da pagarsi dagli avvocati di Casale abbia ad essere di un quarto inferiore a quello che si paga a Genova, e così, invece di 400, 300; invece di 272, 204; invece di 136, 102, ed invece di 68, 51 lire.

Questo quadro sarebbe intermedio fra Genova e le altre Corti d'appello, e formerebbe la terza categoria.

DELLA MOTTA. Mi pare che si potrebbe piuttosto ritornare al progetto primitivo, in cui per le altre Corti d'appello

era stabilita la tassa di lire 300, 200, 100 ed 80. Così facendo, si avrebbero cifre rotonde, la qual cosa sembra più conveniente.

DI REVEL, relatore. Capisco benissimo che colui che percorrerà questa tabella, e troverà queste frazioni al disotto delle decimali, a prima giunta non potrà farsi un criterio del perchè ciò siasi operato.

Io osserverò tuttavia che, essendo partiti dalla cifra proposta dal Ministero, ed avendo poi diminuito un tanto per cento, il risultato, qualunque sia, si deve accettare. Abbiamo abbandonato le frazioni al disotto di una lira, ma quelle che si sono incontrate non abbiamo stimato di mutarle, perchè veniva una graduazione naturale.

PRESIDENTE. La Commissione propone per gli avvocati avanti la Corte di appello di Casale una terza categoria, la quale porterebbe le cifre di lire 300, 204, 102, 51.

Metto ai voti questa proposizione.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

« Avanti le altre Corti di appello, lire 200, 136, 68, 40. »

SULLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SULLI. Il ministro reggente le finanze, il quale testè difese il circondario di Casale, ed ottenne per questo l'ammissione di una terza categoria, spero che sarà disposto a consentire alla proposta che io intendo di fare, di dividere cioè questa quarta categoria in due parti.

Io domanderei che questa quarta categoria ritenesse l'intestazione che ha, ma vorrei che ci fosse una quinta categoria, la quale contenesse gli avvocati compresi nella giurisdizione della sezione della Corte d'appello di Sassari.

Signori, voi tutti sapete come la Corte d'appello di Sardegna sia frazionata: due sezioni di questa Corte risiedono a Cagliari, una risiede a Sassari. Ora, da questa semplice enunciazione di un fatto, ognuno di leggieri conosce come troppo grave sarebbe se mai gli avvocati patrocinanti dinanzi questa unica sezione del magistrato di Appello dovessero pagare come quelli che patrocinano dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari, e più, come gli altri che patrocinano dinanzi la Corte d'appello di Nizza. Qui l'ingiustizia sarebbe evidente, e risulterebbe, non solo dalle ragioni che fece valere il signor ministro per Casale, ma anche da altre considerazioni.

Dirò prima quali siano le ragioni che il signor ministro fece valere per Casale, e come esse si adattino per Sassari, e dirò poi delle altre.

Il signor ministro reggente le finanze stabilì che l'estensione del circondario e la popolazione sono due elementi tali da doversi calcolare per stabilire la tassa di cui si tratta. Or bene, l'estensione del circondario di Cagliari è assai più larga di quella di Sassari, e la prova sta in questo, che nel circondario della Corte d'appello di Cagliari vi sono quattro tribunali provinciali, mentre nel circondario della Corte di Sassari non ve ne sono che due. Ecco dunque stabilita la maggiore ampiezza della giurisdizione di Cagliari. Da questa maggiore ampiezza del paese sottoposto alla giurisdizione della Corte di appello di Cagliari viene pure provato l'altro elemento della maggiore popolazione inchiusa di necessità nel circondario di Cagliari.

Questi argomenti, che usaronsi per Casale dall'onorevole Lanza, io pure li uso; ma, in conferma dei medesimi, profitterò di altre argomentazioni non meno salde e sicure. Dall'esame fatto del quadro presentato dal ministro di grazia e giustizia nella gazzetta ufficiale del 5 marzo, risulta che le cause commerciali e civili che si discussero presso le due sezioni di Cagliari nel giro di nove mesi furono 132, a Sas-

sari solamente 51. E, se lasciamo in disparte Cagliari e Sassari, e invece vogliamo paragonare Nizza con Sassari, troveremo che in Nizza le cause commerciali e civili furono 363, a Sassari 51.

A me pare pertanto che, avendo posto in sodo la verità di quegli elementi che valsero a far introdurre per Casale una speciale categoria, ed avendo aggiunto anche altri argomenti desunti dalle tavole giudiziarie ufficiali, a me pare, dico, che, avendo posto in sodo questi elementi, non troverò difficoltà per parte del Ministero nè della Commissione a che entrambi accettino la proposta che io faccio, che alla categoria quarta dell'attuale tabella se ne aggiunga una quinta intitolata: *Avanti la sezione della Corte d'appello di Sassari*, e per la quale la tassa dovesse diminuirsi nella ragione dovuta a sua specialità.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Sulis sia appoggiata.

(È appoggiata.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io non posso contestare le ragioni che addusse l'onorevole deputato Sulis per provare che gli avvocati avanti al magistrato di Sassari sono in condizioni particolari meno favorevoli di quelli patrocinanti avanti alle Corti di Nizza e Ciampieri.

Riconoscendo quindi fondate queste ragioni, ne viene per conseguenza che bisogna imporre una tassa, la quale sia in proporzione dei minori affari. E per ciò parmi che si potrebbe invece di denominare la quarta serie colla designazione generica che è contenuta nel progetto, dire invece *avanti alle Corti d'appello di Nizza, Ciampieri e Cagliari*, e porre in un'altra serie quella di Sassari, diminuendola.

Avverto però che, ove la diminuzione si facesse del quarto, sarebbe forse troppo forte, poichè veramente tra la sezione di Cagliari e quella di Sassari non esiste la differenza che vi è tra Genova e Casale.

Di più, cadremmo ancora in un altro inconveniente, ed è che gli avvocati patrocinanti dinanzi alla Corte di Sassari, pagherebbero di meno degli avvocati patrocinanti innanzi i tribunali provinciali di 1^a e 3^a classe.

Mi pare pertanto che sarebbe forse il caso di applicare agli avvocati di Sassari la tassa pagata dagli avvocati che esercitano dinanzi ai tribunali provinciali di 1^a, 2^a e 3^a classe.

SULIS. Accetto.

DI REVEL, relatore. La Commissione concorre nell'avviso che dalle dimostrazioni date riguardo alla sezione della Corte d'appello di Sassari veramente risulti che non possano gli avvocati ivi esercenti pagare una quota di tanta importanza. Forse la sezione medesima non ha nemmeno essa una tale importanza per cui debba essere conservata; ma, comunque siasi, lasciando questa questione in disparte, pare quanto meno che, per ciò che tocca agli avvocati ivi esercenti, non si possa la Corte di Sassari paragonare alle altre Corti. Quindi è che la Commissione accetterebbe la proposta del signor ministro secondo la quale il diritto a pagarsi dagli avvocati patrocinanti avanti la Corte d'appello di Sassari, sarebbe uniforme al diritto pagato dagli avvocati patrocinanti avanti i tribunali provinciali di prima e terza classe, e così si includerebbe in questa categoria eziandio quelli che patrocinano presso la sezione della Corte d'appello di Sassari. Si farebbe dunque, lo ripeto, una quarta categoria la quale comprenderebbe gli avvocati davanti alle Corti d'appello di Ciampieri, Nizza e Cagliari, e poi la quinta che includerebbe la sezione delle Corti d'appello in Sassari e i tribunali provinciali di seconda e terza classe; si omette la parola *prima* perchè non

vi sono che due tribunali di prima classe, uno a Torino e l'altro a Genova; e queste città sono sedi di Corti d'appello, quindi non è il caso di nominarli specificamente.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito questa quarta categoria: « *Avanti le Corti d'appello di Ciampieri, Nizza e Cagliari*, lire 200, 136, 58 e 40. »

(È approvata.)

« *Avanti alla sezione della Corte d'appello di Sassari, e dinanzi ai tribunali provinciali di seconda e terza classe.* »

ZIRIO. Io non so immaginare la ragione perchè in questa classe si siano soltanto fissati tre gradi e non quattro.

Ciò parmi affatto incongruente, e questa incongruenza io la desumo da ciò che vedo portati gli esercenti del quarto grado avanti le tre Corti d'appello in lire 40, egualmente che agli esercenti del terzo grado avanti i tribunali provinciali di 1^a, 2^a e 3^a classe.

Nelle città ove hanno sede le dette Corti d'appello, vi sono d'ordinario più tribunali, cioè le Corti stesse, i tribunali provinciali, i Consigli d'intendenza generale, le giudicature, ed anche le curie vescovili per certi affari de' quali hanno tuttora l'esclusiva cognizione, epperò vi hanno varie fonti di guadagno, quandochè nelle città dove risiedono i tribunali provinciali, non vi ha che una sola fonte o al più due.

Quindi io proporrei che si aggiungesse un quarto grado, colla debita diminuzione dai gradi precedenti. Io non aderisco a questa graduazione della Commissione, neppure quanto ai tribunali provinciali, perchè ho appoggiato quella dell'onorevole deputato Canalis; ma in ogni caso proporrei che si aggiungesse un quarto grado ai tribunali, sì di 1^a, 2^a e 3^a, che di 4^a classe, ancorchè si dovessero tenere le basi da cui parte la Commissione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato questo emendamento.

(È appoggiato.)

DI REVEL, relatore. Dirò che la Commissione ha proceduto partendo sempre dallo stesso principio. Non era proposto il quarto grado ai tribunali provinciali, perchè, quando scendendo si giunge ad una certa somma, non sembra conveniente si dimezzarla. Quindi questa serie non si è scompartita che in tre divisioni, perchè l'ultimo grado davanti ai tribunali provinciali è di 40 lire. Ora non so se sia da mercanteggiare per due scudi di meno: ne lascio il giudizio alla Camera; ma sembrami questa una cosa di troppo lieve entità per occupare il Parlamento.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta del deputato Zirio.

Chi l'accetta voglia sorgere.

(La Camera rigetta.)

La proposta della Commissione porterebbe 170, 88, 40.

Chi l'approva voglia sorgere.

(La Camera approva.)

« *Tribunali provinciali di quarta classe, 136, 68, 52.* »

Se niuno domanda la parola, pongo ai voti questa proposta.

(La Camera approva.)

Così è terminata la parte della tabella che riflette gli avvocati.

CHENAL. Après avoir établi des catégories, après avoir donné des noms divers aux avocats, je demanderai à monsieur le ministre des finances s'il entend de faire participer à l'impôt l'avocat des pauvres. Ne perçoit-il pas un bénéfice lorsqu'il gagne les causes contre des individus qui sont riches?

On nous a sans cesse allégué l'égalité; j'insiste en conséquence pour connaître l'opinion de monsieur le ministre à cet égard. Je ne pense pas que l'égalité, dont on a fait un

si grand étalage, ne soit ici qu'une règle de plomb que l'on dresse ou que l'on plie à volonté. Il s'agit donc de savoir si l'avocat en question sera au nombre des fileuls de monsieur le ministre des finances, qui s'est fait le parrain de tant d'avocats, s'ils doivent avoir part à ses étrennes. (*ilarità*)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Rispondo all'onorevole Chenal che gli avvocati dei poveri avendo uno stipendio, vanno soggetti alla ritenenza del due e mezzo per cento; dunque, come vede, pagano già una tassa. Se si volessero comprendere nella tassa patenti, bisognerebbe formulare una nuova categoria che stabilisse un diritto di patente a tutti gli impiegati, ed io non so veramente se la qualità di impiegato del Governo sia una professione.

CHENAL. L'avocat des pauvres a des titres multiples. Il est fonctionnaire, j'en conviens, mais il est aussi un avocat plaidant ordinaire. Il ne faut pas scinder la question. Encore une fois je demande si, comme avocat plaidant, comme avocat gagnant des causes contre des clients riches, il ne doit pas payer l'impôt. Ceci n'a aucun rapport avec le traitement qu'il perçoit comme agent du pouvoir. C'est une question à part, à laquelle monsieur le ministre ne répond pas.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Questa è una questione che bisognerà esaminare, ed un fatto che converrebbe verificare. Se un avvocato dei poveri, oltre all'attendere alle cause di questi, come è prescritto dagli obblighi del suo impiego, patrocinasse altre cause, certo che deve essere tassato; ma, non occupandosi di cause estranee all'ufficio e non ricevendo emolumenti, non è che un impiegato come tutti gli altri, e come tale non è soggetto alla tassa patenti.

CHENAL. Je vois avec peine que monsieur le ministre des finances esquivé sans cesse la question que je lui adresse. L'avocat des pauvres sera-t-il classé dans la première, dans la deuxième ou dans une catégorie inférieure? Si vous le placez dans une catégorie secondaire, vous avouez naturellement que vous n'avez pas donné l'emploi à l'avocat le plus digne de l'occuper, et par cela même vous avez nui à la défense des indigents. Voilà encore une autre question qui se présente que monsieur le ministre fera bien de résoudre.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io ripeto che non credo che figurino i patrocinanti liberi. È un impiegato del Governo, dunque non è più il caso di classificare l'avvocato dei poveri nè in primo nè in secondo nè in terzo grado.

Io non so se sia io che non comprenda, o l'onorevole preopinante che non si spieghi chiaramente. O considera egli l'avvocato dei poveri come impiegato del Governo, ed in questa qualità è chiaro che non deve pagare la tassa patenti; o non lo considera come impiegato del Governo, e allora fa d'uopo vedere se l'avvocato dei poveri abbia o no diritto di patrocinare cause oltre a quelle dei poveri, cosa che io non credo.

DELLA MOTTA. La questione che ora s'agita consiste in questo, a mio avviso, che l'avvocato dei poveri è un impiegato che riceve uno stipendio per difendere le cause dei poveri senza compenso; ma siccome nelle cause dei poveri è riservata la ripetizione delle spese, ove i poveri vincano la causa, comprese le spese contro una parte che possa pagare, allora le spese che riguardano l'onorario degli avvocati dei poveri vengono pagate dalla parte vinta, e costituiscono, se non vado errato, un fondo che va in lucro degli avvocati dei poveri. Dunque l'avvocato dei poveri è per una parte impiegato, e per l'altra partecipa anche della qualità di avvocato patrocinante.

Io non prendo conclusioni, ma dico solo che mi pare necessario di por mente a questo fatto, per chiarire la posizione della questione.

LOYTANA. Poche parole aggiungerò alle osservazioni dell'onorevole preopinante. Solo dirò che l'avvocato dei poveri ha uno stipendio il quale generalmente non è proporzionato al grave suo lavoro, onde ha pur l'onorario che percepisce sulle cause che guadagna. Dimodochè il suo onorario o stipendio si compone di due parti, l'una certa e l'altra incerta. La certa è quella che riceve direttamente dallo Stato, l'altra è quella che riceve quando vince una causa. Il che tutto insieme è considerato come un solo stipendio per l'entità dell'impiego che esercita, e del lavoro che fa, il quale è d'ogni considerazione maggiore; e siccome per la prima parte, che è la maggiore, trovasi stabilita la ritenenza, così non si deve più sottoporre a tassa per l'altra parte, la quale, oltre di essere di poca entità, non serve che a far fronte alle spese di ufficio.

BIANCHERI. Io non credo che si possa venire a stabilire a priori che lo stipendio fissato all'avvocato dei poveri non sia proporzionato al lavoro che gli incombe, massime se bene si considera che egli è provveduto di molti sostituiti che lavorano con lui per dar evaquo alle cause.

Per quello che riguarda lo stipendio fisso, egli è certo che l'avvocato dei poveri va soggetto ad una tassa, cioè alla ritenuta sul suo stipendio; ma per l'altra parte dei suoi guadagni, cioè per gli onorari che egli riceve nelle cause che guadagna, egli non paga tassa alcuna. E si ritenga che l'avvocato dei poveri è per lo più sicuro di vincere le cause, giacchè non si ammettono al suo patrocinio che quelle di evidente giustizia, ond'egli è quasi certo, che tutte le spese dei procedimenti gli verranno rimborsate.

Ora egli è evidente che per questa parte di onorari l'avvocato dei poveri non va soggetto a veruna tassa.

Io del resto non prendo neppur io alcuna conclusione, ma volevo solamente determinare in questa questione, che l'avvocato dei poveri per una parte dei suoi lucri non è soggetto ad alcuna tassa.

LOYTANA. La certezza dell'onorario dell'avvocato dei poveri non è sempre la stessa, anzi ben sovente tratta cause per cui va per percepire qualche retribuzione dall'avversante del cliente, ma non può ritirare nulla perchè questi è anche povero, od in tali condizioni per le quali difficilmente si possono da esso ottenere le spese della lite; di modo che su questo punto la cosa è così incerta, che l'onorario non potrebbe essere tassato, a parte eziandio la circostanza, che dovrebbe essere il medesimo diviso tra altre persone le quali fanno parte del suo ufficio.

DEI REVEL, relatore. Alle considerazioni che furono esposte nel senso di non tassare l'avvocato dei poveri, io reputo di dover aggiungere che, ove si ammettesse il principio che l'avvocato dei poveri dovesse pure essere sottoposto alla tassa, non per lo stipendio che percepisce, il quale è già soggetto ad una ritenuta speciale, ma solo per i proventi che può ottenere in ripetizione da coloro che hanno perdute le cause, converrebbe colpire anche i suoi sostituiti, di modo che non so dove ci arresteremmo. Ove si scorga che l'avvocato dei poveri non sia sufficientemente retribuito, spetterà al Governo l'aumentare lo stipendio di tale impiegato, in modo che stia in relazione all'importanza dell'ufficio a cui attende. Ritengo che è d'uopo fare una separazione assoluta fra coloro che esercitano il patrocinio volontariamente e quei funzionari preposti dal Governo a sostenere le cause, le quali altrimenti cadrebbero a peso degli altri patrocinanti.

PRESIDENTE. Non facendosi alcuna proposizione, si passerà al paragrafo secondo della tabella C, emendata dalla Commissione. Alla prima categoria sono i medici e chirurghi, e su essa furono proposti tre emendamenti.

Il primo fu presentato dai deputati Bertini e Germanetti, ed è così concepito :

« La tassa sarà ridotta alla metà per gli esercenti semplicemente la medicina o la chirurgia. »

Il secondo è firmato dai deputati Bertini, Bo e Bottero, ma l'ultima parte di esso deve essere unita all'articolo 6 della legge.

Intanto mi pare che si dovrebbe cominciare dall'emendamento dei deputati Bertini e Germanetti, perchè questo si riferirebbe all'intestazione. Secondo la proposta della Commissione, la tavola dovrebbe intitolarsi *Medici e chirurghi* indistintamente; secondo questo emendamento, si dovrebbe distinguere fra quelli che esercitano cumulativamente le due professioni e quelli che esercitano esclusivamente l'una o l'altra.

ZURLO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Mi pare che, essendo stata votata la tabella che riguarda gli avvocati, debba seguire la proposta dell'onorevole Arnolfo.

PRESIDENTE. No; questa proposta è riservata all'articolo 6 della legge.

Ora do la parola al deputato Bertini per sviluppare la proposta.

BERTINI. Io lascerò libero il campo agli onorevoli colleghi che siedono sui banchi della Camera per dimostrare con validi argomenti, corroborati coll'eloquente e positivo linguaggio delle cifre, che la tassa stabilita nella tavola C, paragrafo secondo, per gli esercenti l'arte salutare, è troppo onerosa, non conforme allo spirito dello Statuto, nè fondata su quei principii di equità e di giustizia che debbono servire di norma al legislatore nello stabilire le imposte. Mi limito ad esporre con brevi parole le ragioni che mossero l'onorevole collega Germanetti e me a proporre la riduzione della tassa, per gli esercenti semplicemente la medicina o la chirurgia, alla metà, ovvero di porli in una categoria a parte.

Quanto sto per dire non si vorrà supporre dalla Camera dettato da mire d'interesse personale. Nessuno ignora che da oltre sei anni io abbandonai totalmente l'esercizio della medicina, e che per conseguenza non posso venire colpito dalla tassa della patente.

Io parlo per intimo convincimento, basato sull'esperienza di oltre a nove lustri di clinica in questa capitale e sulle numerose e frequenti relazioni mediche mantenute in questo intervallo con molti colleghi di quasi tutte le provincie dello Stato, e posso accertare che la tassa proposta non è proporzionata ai prodotti ricavati dagli esercenti. Io ne chiamo a giudice l'onorevole ministro Lanza, membro anch'egli della medica famiglia, e che mi reco a gloria di aver avuto a praticante nell'ospedale maggiore Mauriziano, del quale fui uno dei medici durante trentatré anni.

La distinzione fra i medici-chirurghi ed i semplicemente medici o semplicemente chirurghi venne, sulla mia proposta, adottata dalla Camera nella seduta dell'8 maggio 1852, allorchando si discuteva il progetto di legge per l'imposta personale e mobiliare.

È fatto notissimo che, salve poche eccezioni per le città di Torino, di Genova ed alcune altre alquanto popolose, la condizione dei laureati in una sola delle due facoltà è di molto peggiorata dopochè, col regolamento approvato con regio biglietto del 25 luglio 1844, venne legalmente autoriz-

zato l'esercizio cumulativo dei due rami dell'arte salutare dai fregiati della doppia laurea. Le petizioni, coperte di un grandissimo numero di firme di semplicemente medici o semplicemente chirurghi, che vennero presentate alla Camera, e delle quali l'onorevole conte di Revel, relatore della Commissione, fece un breve cenno nella seduta del 25 scorso mese, ne fanno ampia testimonianza.

E valga il vero. La condizione della doppia laurea è indispensabile per la nomina agli impieghi di sanitario presso le amministrazioni civili e militari dello Stato. Tutti i comuni nei quali sono stabilite le condotte mediche nominano sempre medici-chirurghi per il servizio sanitario della popolazione, e surrogano ben sovente gli attuali, semplicemente medici o semplicemente chirurghi, con laureati nelle due facoltà. Quasi tutti gli istituti educativi, tecnici, tutte le corporazioni, associazioni, ecc., adottarono il sistema di nominare medici-chirurghi a curanti. Il medesimo uso è invalso presso molti privati. Da ciò ne consegue che la clientela per i fregiati d'una sola laurea si riduce a proporzioni minime, paragonata con quella dei medici-chirurghi.

Troppo tedioso sarebbe il riferire i continui lagni che si sentono su questo proposito nei Congressi medici che annualmente si tengono in varie città dello Stato. Mi limito a citare in conferma un solo fatto.

Nella mia qualità di tesoriere della società mutua per soccorsi ai dottori di medicina e di chirurgia del Piemonte, fondata nel 1854, posso assicurare la Camera che, dall'epoca in cui venne attuato l'esercizio cumulativo della medicina e della chirurgia, i sussidi annui vennero quasi tutti assegnati ad esercenti semplicemente l'una o l'altra.

Farò osservare ancora che coll'adozione dell'emendamento in discorso, il danno che ne deriverebbe al pubblico erario sarebbe di poca entità, e soltanto per un breve tratto di tempo.

Diffatti, molti medici e molti chirurghi, principalmente fra quelli esercenti in piccoli comuni, si laurearono eziandio od in chirurgia od in medicina per conservare tutta o la maggior parte della loro clientela, e così campare la vita. I giovani che intraprendono lo studio medico-chirurgico, si fregiano tutti della doppia laurea. I pochi medici ed i pochi chirurghi che rimangono, sono per la maggior parte attempati, logori dalle fatiche cliniche, e non tarderanno molto a venire in fine di vita; epperchè, nel volgere di uno scarso numero di anni, rimarranno soltanto medici-chirurghi per il servizio sanitario.

I medici non intendono sottrarsi all'obbligo di contribuire, in proporzione del prodotto della loro professione e dei loro averi, ai carichi dello Stato. Questa volontà venne chiaramente espressa nella petizione presentata alla Camera nella seduta del 9 gennaio prossimo passato, nella quale sta scritto che essi « non si rifiutano di concorrere equitativamente a somministrare al Governo i mezzi di provvedere alle pubbliche emergenze, che anzi si dichiarano disposti a far sacrifici all'uopo, ligi quali sono alle libere istituzioni che ci governano. » Quindi per le ragioni esposte, io prego la Camera di accettare l'emendamento proposto dal collega Germanetti e da me.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata la proposizione dei deputati Bertini e Germanetti.

(È appoggiata.)

DE REVEL, relatore. Io credeva che, riferendo sulle petizioni di questa natura che furono presentate, io avessi portato nell'animo di coloro che fanno questa proposta una convinzione diversa da quella che ora vennero esponendo. Se i

medici ed i chirurghi che esercitano separatamente fossero tassati diversamente, che cosa ne nascerebbe? Ne nascerebbe che bisognerebbe fare una graduazione isolata; graduare cioè assieme i medici e chirurghi che esercitano cumulativamente, graduare poscia distintamente tanto coloro che esercitano la sola medicina, quanto ancora quelli che esercitano la sola chirurgia.

Io non so veramente se si verrebbe a fare un vantaggio a questi esercenti. Quando la graduazione ha luogo cumulativamente, la legge non determina che debbano essere portati in primo grado o in secondo o in terzo o in quarto i medici che esercitano la medicina e la chirurgia; e quelli poi che esercitano distintamente l'una o l'altra, li mette tutti in un fascio. L'apprezzazione in coloro che saranno incaricati della graduazione nasce dall'importanza dei lucri...

VALERIO. Ma dove li trovano?

DI REVEL, relatore. Lo prego a non interrompermi. La graduazione facendosi cumulativamente, sta nell'apprezzazione di coloro che saranno incaricati di farla il determinare se un medico o chirurgo che esercisce cumulativamente faccia maggiori profitti che non quello che esercita o l'una o l'altra di queste due professioni. Io domando all'oratore che ha parlato or ora, se egli si trovasse ancora nella condizione in cui era sei anni fa, se può supporre che non verrebbe tassato in prima categoria, per ciò solo che eserciva soltanto la medicina. Sicuramente, nella graduazione egli sarebbe stato collocato, e meritamente, in primo grado, appunto perchè dall'esercizio assoluto della medicina ei ritraeva molto maggiori profitti che non molti altri dei suoi colleghi, che eserciscono cumulativamente le due professioni.

Quindi, a parer mio, noi non facciamo che semplificare maggiormente le operazioni, volendo stabilire questa distinzione.

Le Commissioni non andranno a cercare se si esercitano cumulativamente queste due arti salutari, ma giudicheranno sul complesso, e diranno: questo medico che esercisce soltanto la medicina, ma che pure fa maggiori profitti che non quest'altro che esercisce le due arti salutari cumulativamente, deve essere collocato nel primo grado, e quest'altro che fa minor profitti, deve essere collocato in grado minore.

Io quindi, per parte mia, non posso ammettere questa distinzione, la quale, lo ripeto, non fa altro che complicar maggiormente operazioni già per se stesse non troppo agevoli come sono quelle delle graduazioni che dovranno essere formate dalle Commissioni da nominarsi.

DEMANIA. Non credo che quando venisse adottata la proposta Bertini, porterebbe una grande perturbazione nella tabella. Basterebbe infatti una semplice annotazione, la quale dicesse che la tassa è ridotta della metà, od in minor proporzione, se si vuole, per coloro i quali non hanno conseguita che la laurea medica e per coloro che non hanno conseguito che la laurea chirurgica. Una semplice annotazione toglierebbe ogni ambiguità, e quindi non credo che ciò darebbe luogo ad inconvenienti tali da far respingere l'emendamento Bertini, quando buone ragioni militassero in favor di esso. Ma ne derivassero pure difficoltà d'esecuzione, ciò non varrebbe ad affievolire la giustizia della proposta. Non voglio tuttavia sostenere l'assoluta necessità di una riduzione come quella che vi propone il mio collega, e sarei disposto, respinto il suo emendamento, a limitar al terzo la riduzione.

Prego la Camera d'avvertire che questa misura è di sua natura transitoria; non si tratta che di provvedere a coloro i quali, non avendo conseguito che una laurea sola, o per la medicina o per la chirurgia, quando un solo esercizio era

permesso, furono colti dalla facoltà fatta a tutti di cumulare l'esercizio della medicina e della chirurgia.

L'onorevole Di Revel diceva: se un medico esercente la sola medicina farà guadagni pari a quelli di altri che eserciteranno i due rami, esso sarà collocato nella prima categoria; quando non farà guadagni simili, allora di sua natura sarà collocato in categoria inferiore. Questo ragionamento può essere acconcio per due o tre esercenti dei centri più popolati; la forza delle cose farà sempre che la medicina clinica sarà da uomini speciali coltivata e da altri la medicina operatoria.

Noi vediamo nelle grandi città non solo suddividersi l'esercizio della medicina in quello dell'interna e dell'esterna, ma eziandio questo in altre parti relative alle diverse malattie. Le specialità saranno sempre la conseguenza delle grandi agglomerazioni di popolazione.

Io credo pertanto che dall'adozione della nostra proposta, ne verrebbe forse che nelle città grandi taluni sarebbero collocati in una categoria inferiore a quella che loro assegneranno i guadagni che fanno, ma la gran massa dei non laureati in entrambe le facoltà, sparsi nelle provincie, ne avrebbe un giusto, sebbene leggerissimo compenso, pei danni che ebbe a soffrire dalla legge che permise l'esercizio cumulativo delle due facoltà.

È cosa di fatto, o signori: dacchè l'esercizio cumulativo è permesso, moltissimi esercenti soltanto la medicina o soltanto la chirurgia, dopo 30, 40 anni di esercizio irreprensibile, si videro totalmente abbandonati dai loro clienti, perchè venne a stabilirsi nel luogo della loro condotta un nuovo esercente fornito della doppia laurea: l'economia che necessariamente porta il ricorrere ad uno che possa esercitare i due rami dell'arte salutare, fa sì che i clienti lo preferiscano all'antico, che ha una laurea sola.

A questo proposito dirò ciò che accadde nel congresso tenuto dall'associazione medica a Cuneo nello scorso autunno. Colà due medici di oltre a 40 anni di esercizio zorsero ad invocare da quel consesso che implorasse dall'autorità governativa la facoltà per i laureati nella sola medicina di poter praticare le operazioni flebotomiche, perchè, senza questa temporanea permissione, essi si trovano dopo 40 anni o 50 di esercizio, ridotti all'estrema penuria per mancanza di ogni sorta di guadagno.

E poichè vedo l'onorevole ministro dell'interno al suo banco, gli moverò preghiera a questo proposito, di volere, al fine, fare oggetto della sua attenzione il memoriale che gli venne sporto dal congresso predetto, onde questi medici laureati soltanto in una facoltà possano, praticando od incaricando un flebotomo a loro servizio, conservar tanto di clientela, da campar meno miseramente quel poco resto di vita che loro rimane.

È incontrastabile adunque che la facoltà concessa dell'esercizio cumulativo di ambi i rami dell'arte salutare ha messo in tristissime condizioni i medici che si trovavano nei minori centri di popolazione, essendo il loro guadagno assottigliato, non solo di un quarto, di un terzo, ma della metà per molti e dei tre quarti, e mancato interamente per gli altri.

È incontrastabile che la misura, a cui mi associo, proposta dall'onorevole Bertini, non farebbe che compensare leggerissimamente questi medici e chirurghi delle gravi perdite fatte, e non farebbe che soddisfare ad uno stretto debito di giustizia; e per molti di essi ad uno stretto debito di umanità.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. A parer mio, la proposta degli onorevoli preopinanti non otterrebbe lo scopo che essi si sono prefisso, e ciò per la difficoltà della sua applicazione.

Prima di tutto bisognerebbe dichiarare se si intenda di stabilire la metà della tassa unicamente per quei medici e quei chirurghi che non hanno che una sola laurea, oppure per coloro che, quantunque abbiano doppia laurea, tuttavia non esercitano che l'una o l'altra parte dell'arte salutare.

Pare che non si dovrebbe badare se l'esercente sia insignito di una o due lauree, ma bensì se esercisca l'una o l'altra parte della medicina. Ed ecco che entriamo subito in un dedalo di difficoltà, perchè bisognerà tener dietro alla clientela del medico o del chirurgo, per vedere se si attiene unicamente alla cura di queste o quelle malattie, o se non curi contemporaneamente le une e le altre. Il che, pare diventerebbe troppo fiscale e sarebbe assai difficile a stabilire.

Si vuole forse una dichiarazione?

Ma questo sistema delle dichiarazioni, mi pare che porterebbe non lievi inconvenienti.

Un'altra considerazione si è che, fra quelli che esercitano la medicina o la chirurgia od entrambe cumulativamente nei centri popolosi, si vede che (sia che eserciscano le due parti cumulativamente, sia che le esercitino separatamente) ve ne sono taluni che guadagnano di più, ed altri che guadagnano meno, cioè a dire che vi sono esercenti la medicina e la chirurgia i quali ne ritraggono maggiori lucri di quelli che esercitano unicamente la medicina o la chirurgia; e vi sono di quelli che esercitano unicamente la medicina o la chirurgia, e lucrano di più di quelli che le esercitano cumulativamente. Si potrebbero citare molti esempi di taluni che nei grandi centri di popolazione attendono ad un solo ramo della chirurgia, come sarebbe, a cagion d'esempio, l'oculistica, o l'ostetricia, e ne ricavano maggiori profitti di quelli che si applicano a tutti i rami della medicina e della chirurgia.

Quindi io porto opinione che siffatta distinzione, ben lungi di essere giusta, aprirebbe adito a non lievi ingiustizie; imperocchè si vedrebbe, a cagion d'esempio, uno il quale esercita le due professioni, unicamente perchè ritrae lucri più considerevoli relativamente agli altri, pagare una somma doppia di quella sborsata da coloro che esercitano solamente la medicina o la chirurgia, sebbene da quell'esercizio cumulativo non ricavi quanto ne trae un suo collega che eserciti un solo ramo.

Io riconosco che nei comuni poco popolati, dove non vi è lavoro che per un medico o per un chirurgo, se vi si stabilisce uno che attenda ad entrambi i rami della medicina, ove abbia capacità, possa sicuramente assorbire il lavoro dell'uno e dell'altro, e quindi si trovi in condizioni più vantaggiose.

Ma, o signori, se noi badiamo alla tassa che verrebbe imposta agli esercenti la medicina e la chirurgia nei piccoli comuni, pare che la possano sopportare sia che l'esercitino cumulativamente, sia che l'eserciscano separatamente, perchè la tassa è molto temperata. Si potrà dire forse che non è veramente proporzionata ai guadagni, che non è equa, perchè pagherebbe la stessa tassa tanto quello che esercita cumulativamente e guadagna di più, che gli altri che esercitano separatamente. Questo lo riconosco; è un difetto come se ne trovano altri in questa legge.

Bisogna confessarlo; quella perfetta giustizia a cui tutti aneliamo, non si è potuta raggiungere, e pur troppo non si raggiungerà mai: ma, stante la tenuità della tassa, la quale sarebbe di lire 40 per il grado massimo e di lire 20 per il minimo nei comuni aventi una popolazione maggiore di 2000 abitanti e minore di 5000, e non sarebbe più che di lire 25 in primo grado e di lire 15 in ultimo per i comuni minori di 2000 abitanti, stante, dico, la tenuità di questa tassa, mi pare che non possa riuscire gravosa anche a coloro che si tro-

vano pregiudicati nell'esercizio della propria professione, per l'arrivo di un altro che eserciti cumulativamente la medicina e la chirurgia.

Dunque, se noi poniamo mente a tutte queste circostanze, se consideriamo cioè da una parte che l'applicazione della proposta fatta non potrebbe avere un effetto utile che nei centri di popolazione poco numerosa, e dall'altra che in questi piccoli centri di popolazione la tassa è leggera, e che qualora non possano sopportare quella del primo grado, potrà loro applicarsi quella del secondo, mi pare che sia inutile fare questa distinzione, giacchè non si recherebbe un sensibile sollievo a quelli che la proposta tende a favorire, e nello stesso tempo poi per quanto riguarda gli esercenti nei maggiori centri di popolazione, vi sarebbe in molti casi una vera ingiustizia.

Aggiungerò che, adottandosi la proposta testè fatta, bisognerebbe fare ancora una suddivisione per quelli che esercitano solamente una parte della chirurgia od una parte della medicina; quindi bisognerebbe far pagare meno a chi esercisce solo l'ortopedia o l'oculistica.

Mi par quindi evidente che questa non è la norma che si debbe adottare; ma che sia giuocoforza attenersi a quella dei guadagni, essendo manifesto che in molti luoghi quegli che esercisce unicamente la medicina guadagna di più, od almeno egualmente di un altro che esercisca la medicina e la chirurgia, e così dicasi di chi esercisca solamente quest'ultima. Par quindi sia assai meglio attenersi al progetto quale è presentato dal Ministero e dalla Commissione.

DELIBERA. Il signor ministro ha cominciata e finita la sua risposta con una difficoltà che non esiste. Egli suppose che da noi si voglia fare una distinzione tra chi esercita i due rami della scienza e chi ne esercita un solo; e disse che bisognerebbe ancora suddividere tra chi ne esercita una parte piuttosto che un'altra. Io osserverò al signor ministro che noi abbiamo proposto di prendere norma dalla laurea: coloro che hanno conseguito due lauree avranno di necessità maggiori ricerche e maggior campo di guadagno, di colui che non ne ha conseguita che una sola.

Egli mi diceva: ma volete che colui che ha conseguito due lauree, che guadagna molto esercitando una sola parte, volete che questi sia tassato meno?

Ma io risponderò al signor ministro: in questa circostanza, questo esercente sarà tassato nella prima categoria, perchè, se egli esercita un solo ramo, mentre ha le lauree in ambedue, egli è perchè trova bastante campo a guadagno in un solo ramo; quindi non sussiste la difficoltà che ha mossa il signor ministro.

Noi proponiamo che sia la laurea che dia la norma, e non l'esercizio; quindi sarà il diploma di laurea che darà norma al verificatore, e non saranno necessarie quelle difficili ricerche per vedere se sia esercito piuttosto un ramo che un altro.

Il signor ministro ha confessato egli stesso che era giusta la proposta dell'onorevole deputato Bertini per i centri meno popolosi; dunque egli ha confessato che l'adozione di questa proposta sarebbe una giustizia resa al più gran numero, col pericolo forse di favorire un piccolo numero di esercenti dei centri più popolosi.

Io dico che è meglio far giustizia al maggior numero col pericolo di qualche favore a pochi, anzichè far torto al maggior numero, onde non favorire i pochi.

Il signor ministro diceva poi che la tassa proposta dalla Commissione è abbastanza tenue per i centri meno popolati, perchè qualunque, per poco che guadagni, la potrà pagare.

Ma io ho già ricordato al signor ministro che, nei centri

meno popolati, la condizione di coloro che non hanno che una laurea sola è ridotta a tale, che non fanno più quasi guadagno di sorta; nei comuni al disotto dei 10,000 abitanti, la condizione di coloro che non hanno che una laurea sola è tristissima. E intanto cosa pagherebbero ancora questi esercenti? Nelle popolazioni da 5 a 10,000 abitanti pagherebbero ancora 40, 30 e 25 lire, ed è sempre questa una tassa la quale rappresenta un guadagno di 1200, 1000 ed 800 lire. Ora, io ripeto, vi sono nelle provincie molti di questi laureati in una sola facoltà, i quali, se non avessero qualche reddito, se non avessero il frutto di qualche risparmio, sarebbero assolutamente privi del necessario, ed una prova di ciò vi diede l'onorevole deputato Bertini quando accennò che i soccorsi che annualmente dà la società mutua dei medici e chirurghi, li dà a coloro che, non avendo che una laurea sola, dopo la facoltà, legale del doppio esercizio, si sono trovati senza clientela, senza guadagno, e perciò nella più dura necessità.

Dopo queste considerazioni io credo che si può benissimo ridurre soltanto la tassa del terzo, se si vuole limitare a coloro che si trovano nelle popolazioni inferiori a 10,000 abitanti; ma, lo ripeterò ancora una volta perchè è la verità, per quelli che non hanno che una laurea sola nei centri meno popolati è, il fare questa diminuzione di tassa, debito di giustizia e d'umanità.

BERTINI. Dopo le cose esposte dall'onorevole collega Demaria, poco o nulla mi rimane a dire. Io mi associo alla proposta da lui fatta di ridurre della metà ad un terzo la tassa per chi è semplicemente medico o semplicemente chirurgo.

Dirò poi al signor ministro che non so vedere difficoltà nel fissare questa tassa; poichè, come già dissi dapprima, salve poche eccezioni per le città più popolose, negli altri comuni sarà facilissima cosa di stabilire questa distinzione. Di più, come ho detto e ripeto, piccolo è il numero di questi esercenti semplicemente la medicina o la chirurgia, dimodochè nè dal canto della difficoltà di chiarire la tassa, nè dalla piccola perdita che ne ridonderebbe all'erario, ma dal vantaggio che ne ritrarrebbero quei pochi meschini, ai quali rimangono pochi anni di vita ed ora ridotti quasi alla miseria, credo non si possa respingere la proposta fatta dal deputato collega Demaria, di ridurre ad un terzo questa tassa.

VALERIO. Io reputo che sarebbe stato forse più logico se si fosse cominciato a stabilire la tassa per i medici e chirurghi; perchè, se si fosse questa ridotta ad una proporzione più equa, a parer mio, questa questione si potrebbe lasciar in disparte. Ma, se si dovesse votare la tassa quale ci fu proposta dalla Commissione, io credo chesi voterebbe un'imposta, la quale, per la maggior parte delle persone che si vogliono colpire, eccede ogni limite di giustizia, e sarebbe insopportabile.

Io chiedo adunque che si cominci a votare la tassa sui medici e chirurghi, e, votata questa, se verrà ridotta a proporzioni che siano sopportabili per tutti, mediante la graduazione, non avrei difficoltà di votare la tassa intera. Ma, se venisse ad essere consentita dalla Camera la tassa quale è proposta dalla Commissione, sarà di tutta necessità di votare la riduzione proposta dall'onorevole Bertini e sostenuta dall'onorevole Demaria, perchè i medici o chirurghi ridotti ad esercitare soltanto o la medicina o la chirurgia, non potranno soddisfare a questo balzello.

L'onorevole signor ministro ha riconosciuto la gravità della condizione in cui si trovano i medici e chirurghi aventi una sola laurea, nei piccoli luoghi, ed ha riconosciuto che la loro posizione in quei luoghi è divenuta miserrima. Ora io esporrò al signor ministro un fatto, il quale non sarà contrastato dai medici di Torino che sono qui presenti.

La misera condizione fatta ai medici ed ai chirurghi aventi una sola laurea, nei piccoli paesi, ha fatto sì che moltissimi di essi si sono rifuggiti a Torino, come luogo dove rifuggono le miserie vergognose. (*Oh! oh!*) Non si rida, perchè è così. I negozianti falliti delle provincie, gli industriali rovinati che nei loro paesi avevano dapprima un certo prestigio, godevano d'un certo credito, abbandonano, caduti nella miseria, il loro paese e cercano rifugio in mezzo alle grandi popolazioni onde nascondere il loro rossore. Così è accaduto per molti medici e molti chirurghi di piccoli paesi, i quali sperano forse di spigolare in Torino qualche poco di clientela, ed in ogni caso, possono ricorrere all'istituzione misericordiosa, la quale altamente onora il corpo medico, e di cui abbiamo qui il presidente.

Non è solo per questi medici di campagna che sono diventate infelici le condizioni della vita; ma ciò succedette ezian- do a' medici provetti di Torino. Potrei citare l'esempio d'un medico distinto, dell'età di 60 anni circa, il quale ha sempre esercito la medicina lodevolmente a Torino. Esso cadeva ammalato, ed ora vive miseramente dei sussidi che gli vengono sporti dall'associazione medica e da qualche anima pietosa; un suo figlio caduto ammalato è ora all'ospedale, una sua figlia è serva in una casa di Torino. Ecco le condizioni in cui sono caduti questi rimasugli d'un antico sistema; poichè, si badi bene, questi esercenti avevano studiato sotto un altro ordinamento di studi, avevano passato la vita seguendo un altro sistema, ed ora si trovano in confronto d'una generazione giovane, la quale ha mutate le condizioni dell'esercizio, e colla quale essi non possono combattere con giuste armi.

Mi riassumo, e dico: se votiamo la tabella dei medici e chirurghi ridotta in termini equi, io non ho difficoltà a consentirla; se poi si vuol far precedere questo voto, pel timore che la tabella della Commissione sia conservata qual è, io sarò forzato a dare il mio voto all'emendamento dell'onorevole Bertini, il quale non credo possa incontrare gravi difficoltà; perchè naturalmente bisogna fare per i medici quel che si è fatto per gli avvocati; e come questi si sono classificati secondo che patrocinano davanti la Corte di cassazione o davanti le Corti di appello, così quelli si debbono classificare, secondo che hanno o non hanno le due lauree.

BERTINI. Io accetto la proposta dell'onorevole Valerio, che si sospenda la votazione sulla mia proposta finchè sia deliberato su quella della Commissione.

PRESIDENTE. Ora che questa si è già discussa convenientemente, mi pare che si potrebbe deliberare.

DEMARIA. Domando la parola.

Appoggiandomi alle considerazioni dell'onorevole Valerio, chiedo anch'io che si deliberi prima sulla tabella, perchè ho già annunziato che avrei assottigliato la proposta dell'onorevole Bertini; ora la portata di questa mia diminuzione dipenderà dalla tabella che sarà adottata: venendo sancita la tabella che i deputati medici d'accordo hanno proposto, ed hanno fondato sull'equità e sulla giustizia, io mi allontanerò maggiormente dall'emendamento dell'onorevole Bertini; in caso contrario mi associerò in più larga misura al medesimo.

PRESIDENTE. Ritengo che sia inteso che per questo non si rinoverà poi tutta la sin qui fatta discussione! (*No! no!*)

Allora, sospendendosi la deliberazione sopra questa proposta, metterò in discussione quella dei deputati Bertini, Bottero, Bo, Germanetti e Polto, con cui si presenta una nuova tariffazione.

Il deputato Bo ha chiesto la parola per sostenerla.

BO. Debbo esordire colle parole stesse testè pronunziate dal mio onorevole collega Bertini, e prego la Camera a vo-

lenni essere benevola della sua attenzione, perchè si tratta di riparare a una grave ingiustizia; e sarebbe certamente grande ingiustizia se venisse adottata l'imposta sugli esercenti l'arte salutare in Torino e Genova, anche dopo la riduzione operata dalla Commissione al progetto ministeriale.

Io ho rinunciato all'esercizio della medicina; le mie parole quindi non vengono mosse da veruna vista d'interesse particolare, e d'altronde il corpo sanitario che è sempre all'avanguardia del progresso e dei sacrifici, non dimanda veruna grazia, non vi chiede concessione o favore di sorta, solamente vuole essere trattato come le altre classi di contribuenti nel sopportare i pesi dello Stato: null'altro chiede da voi che giustizia e imparzialità.

A difesa dell'emendamento segnato da me e da altri onorevoli miei colleghi, avrò bisogno di ricorrere all'eloquenza delle cifre. Mi duole di non possederla al pari dell'onorevole ministro che regge la finanza e dell'onorevole relatore della Commissione, perchè con maggiore vantaggio potrei in tal modo rappresentare alla Camera le risultanze dei calcoli istituiti. Nulladimeno mi proverò di essere chiaro e breve.

Signori, trattandosi di una legge d'imposta, si deve sempre, per ben stabilirla, conoscere preventivamente quale e quanto è il capitale o il prodotto del lavoro che si vuole imporre, e a quale somma debba ascendere il quantitativo dell'imposta che si vuole ottenere, e, ciò posto, sembrerà strano alla Camera, ma è pur vero che il prodotto dell'esercizio della professione medico-chirurgica non è superiore in Genova alle lire duecento mila. Calcoli che posso ritenere come esatti, perchè fondati sopra ricerche e informazioni le più precise mi autorizzano ad annunziare ciò, nè io certo intendo di esagerare, ma di esporre la pura e nuda verità come per l'intimo convincimento mio è fatta palese. La media adunque del guadagno che fanno gli esercenti l'arte sanitaria in Genova può certo dirsi che non supera gran fatto le lire 1200 o appena giunge a lire 1300.

Mi si dirà: come è che avete dedotto questo risultato? Esso fu dedotto dalla cognizione singolare che ho di ciaschedun esercente, dalle consegne rettificcate poscia nel 1851, dalle risultanze statistiche di altre capitali grandi d'Europa, nelle quali di poco quella cifra si eleva sopra la media da me stabilita; finalmente dal numero dei malati curati a domicilio, fatta proporzione al numero degli esercenti. Ora dunque, su quella somma di lire 200 mila che esprime il netto prodotto della professione medico-chirurgica in Genova vediamo quale sia la tassa che adesso gravita, fondata come sapete sulla media del valore locativo. Calcolando la media dei fitti pagati dai sanitari in Genova a lire 500, voi avrete una somma di lire 90 mila, che porterà un'imposta di lire 9 mila. Ed infatti da informazioni che il ministro riconoscerà esatte, risulta che le finanze non introitano in Genova per la tassa sanitaria che intorno a lire 9 mila e forse meno.

Le quali risultanze stabilite, ne emerge la conseguenza che colla imposta attuale fondata sul valore locativo sono i sanitari gravati del quattro e mezzo per cento sul prodotto delle loro fatiche, e parmi che già sia abbastanza gravosa questa tassa per dovere ancora subire un aumento. Non pertanto il Ministero nel primo suo progetto accresceva quattro volte l'imposta attuale, e da 9 mila lire la portava di un salto a 45 mila in circa; la qual cosa sarebbe stata intollerabile.

Pocia col secondo progetto, che è il progetto definitivo, si limitava ad accrescerla soltanto per tre volte in circa; e l'imposta sul corpo sanitario di Genova era ancora elevata oltre alle 32 mila lire, e perciò sempre fuori dei limiti del giusto e dell'onesto.

Finalmente venne la Commissione, e lo dico con riconoscenza verso gli onorevoli membri che la compongono, essa fece ancora una cospicua diminuzione all'ultimo progetto ministeriale; fece a quello un taglio che io direi veramente un taglio chirurgico, e da 33 mila ridusse ancora l'imposta sul corpo sanitario a lire 19 circa. Con ciò la Commissione ha creduto di avere adottata una cifra comportabile.

Ma non è così veramente; anche colla riduzione fatta dalla Commissione voi gravate il corpo dei sanitari esercenti di una tassa del 9 per cento sul prodotto del loro lavoro, e basta l'annunziare questa risultanza per rimanere immediatamente convinti che riuscir deve incomportabile ed ingiusta.

Dirò di più che, se adottate il progetto della Commissione voi avrete aggravato il corpo sanitario di un'imposta ben superiore a quella che gravita per tutte le altre professioni e industrie dello Stato. Non credo che vorrete farlo, se i vostri atti hanno ad essere informati ai principii di giustizia e di imparzialità che voi professate.

Egli è vero che, calcolata in media l'imposta che si propone dalla Commissione, porta lire 100 circa per ogni esercente, ma questa media è esorbitante, proporzionata all'altra media del profitto avverato che non supera le lire 1500, la qual cosa non ha bisogno di grandi dimostrazioni.

E vi è anche un'altra considerazione la quale rende ancora più dolorosa questa imposta nell'applicazione pratica; questa considerazione si deduce dalla graduazione forzata, non potendo io consentire, come dirò quando sarà portato in discussione l'articolo 6 del progetto di legge, al dodicesimo forzato degli esercenti a comprendersi nel primo grado, al sesto nel secondo grado. Con questa graduazione l'imposta che si propone non può sottrarsi all'accusa di manifesta ingiustizia, perchè, stando alla graduazione surriferita, evidentemente si è costretti a collocare nello stesso grado, e a far sopportare la stessa tassa ad esercenti che sono assai distanti tra di loro nei guadagni. Ma su questo argomento dovrò ritornare in seguito.

Signeri, l'unico modo di rimediare a questi inconvenienti è che vi piaccia di adottare il nostro emendamento. Con esso avete un ragionevole aumento sulla tassa attuale, avete un modo di graduazione attuabile, non commettete veruna enormezza, e fate opera di legislatori savii ed avveduti quali vi reputo. Evidentemente la mia tesi non può avere tutto quello sviluppo che io vorrei; altri onorevoli miei colleghi suppliranno a ciò che manca al mio dire. Io non ho voluto parlare al cuore dei deputati, ma mi sono limitato alla fredda ragione dei calcoli e delle cifre. Spero che la Camera accoglierà favorevolmente l'emendamento ora posto in discussione.

DI REVEL, relatore. Comincio per notare che la Commissione non ha adottato il progetto del Ministero, ma l'ha ridotto di un quarto, mentre tutte le cifre di questa seconda parte della tabella C furono diminuite in questa proporzione. A questo riguardo la Commissione ha dunque già tenuto conto delle lagnanze che generalmente venivano per parte degli esercenti l'arte salutare intorno alla eccessiva gravità della tassa.

POLTO. Domando la parola.

DI REVEL, relatore. Io poi consentirei pienamente nei calcoli che l'onorevole preopinante ha fatto, se potessi andar d'accordo con lui sulla premessa, cioè sull'entità dei guadagni che gli esercenti l'arte salutare fanno in complesso a Genova.

Egli volle desumere il ragguaglio dell'entità di questi guadagni dalle consegne che furono fatte dipendentemente dalla legge del 1851, e reputò trovare un'altra norma per giudicare.

care della gravità della tassa che si propone, da quello che risulta pagassero i medici attualmente in dipendenza della legge del 1855.

Io ammetterò, perchè credo che sia il risultato di cifre, che la tassa che i medici in Genova pagano in dipendenza della legge del 1855 sia di sole lire 9 mila; ma ammettere coll'istessa franchezza che il profitto complessivo che essi ritraggono dall'esercizio della loro arte, sia solo di 200 mila lire, mi permetta l'onorevole preopinante che io gli dica essere questa una semplice apprezzazione sua, un'allegazione della quale non ha dato nè poteva dare delle prove.

BO. Domando la parola.

DI REVEL, relatore. Quando si parla di apprezzamento, di estimazione, di criterio, senza avere un dato, una norma sotto gli occhi, ognuno può più o meno vagare nel certo o nell'incerto; quindi io dichiaro schiettamente che, mentre riconosco la giustizia di tutte le sue deduzioni, non posso ammettere, perchè non me l'ha provato, perchè non ha la possibilità di provarmelo, l'esattezza della base dalla quale è partito.

Io invece mantengo che, secondo le cifre che sono portate nella tabella proposta dalla Commissione, la liquidazione della tassa afferente ai medici di Genova, sia quella di cui ha parlato l'onorevole preopinante, cioè che non venga a dare in media più di lire 95 e centesimi 94. Io ho fatto questa liquidazione secondo le norme portate dalla legge che attualmente è in discussione, cioè prendendo il numero dei medici di Genova quale è consegnato nella petizione che essi hanno data. Togliendo da questo numero, perchè immuni dalla tassa, 20 esercenti che non hanno ancora tre anni d'esercizio, come vengono consegnati nella stessa petizione, rimane conseguentemente il numero dei medici in Genova soggetti a tassa a 180; se su 200 ve ne sono 20 i quali per non compiuto triennio non sono soggetti a tassa, io presumo che per calcolo di proporzione tenuto in ristrettissimi limiti, si possa ammettere che ve ne siano trenta i quali non hanno ancora compiuto gli anni 8 di esercizio, e che conseguentemente non fanno numero nella graduazione, e debbono essere collocati nell'ultimo grado.

Essi adunque non fanno numero nella graduazione di tutti gli altri; rimane il numero dei medici soggetti a tassa, graduati e graduabili fra di loro a 150. Favorisca l'onorevole deputato Bo di fare questa liquidazione, di prendere un duodesimo, secondo la base stabilita, di porlo in primo grado; di prendere un sesto e di porlo in secondo grado, e il rimanente portarlo negli ultimi gradi. Aggiungendovi poi quei trenta medici che, per non aver compiuti gli anni di esercizio, debbono figurare nell'ultimo grado, io ritengo che, se i miei computi non hanno fallito, la somma totale che 180 medici soggetti a tassa dovrebbero pagare in Genova, non darebbe più che lire 95 e 94 centesimi per caduno. Ora che questa tassa, presa in massa, non si debba considerare come una tassa eccessivamente gravosa, questo si può verificare con una operazione che ognuno di voi può eseguire e che la Commissione ha fatta essa stessa. L'onorevole preopinante dice: attualmente i medici non pagano che 9000 lire fra tutti di tassa diretta, non compresi i centesimi addizionali.

Ebbene la tassa che si proporrebbe d'impor loro dipendentemente alle proporzioni di questa tabella, non arriverebbe al doppio di quella. Egli mi dirà forse che questo doppio lo giudica eccessivo. Questa è questione d'apprezzazione. Io non ho i dati per determinare quale è la vera rendita dei professionisti di questa natura, e quindi non posso giustificare il mio assunto con maggiori forze di quante ve ne ho adope-

rate. Dirò solo che, se si potesse ammettere che il guadagno degli esercenti l'arte salutare in Genova non sia che di 200,000 lire sopra 180 esercenti, conviene dire che quelli che trovansi in grado minore farebbero assai meglio di appigliarsi a qualsiasi altro mestiere, perchè evidentemente non hanno di che campare una parte dell'anno.

Ma per me, quando veggio che si parano innanzi ai giovani molte e svariate carriere, come accade certo nella città di Genova, che tuttavia vi è una parte di questi giovani che spendono tempo e denaro per dedicarsi all'arte salutare, son tratto a dire che vi trovano dei profitti corrispondenti alle fatiche durate ed alle spese fatte. Non faccio queste osservazioni che in via di massima e non per dire che la tassa proposta sia matematicamente giusta; intendo solo dimostrare che le considerazioni che l'onorevole preopinante ha messo in campo, se le mie peccano per un'esagerazione in un senso, peccerebbero per un'esagerazione dal lato opposto, e stanno assai più lontano da quel giusto mezzo che è quanto debb'essere da noi cercato, perchè credo essere conforme al vero.

BO. Domando la parola per un fatto personale.

DI REVEL, relatore. In sostanza, tutto l'argomento dell'onorevole preopinante è fondato su ciò, che i medici in Genova non ritraggono più che 200,000 lire dall'esercizio della loro professione; ma questa è un'allegazione a cui, mi permetta che io lo dica, non sono tenuto a prestar fede. Egli ha accennato alle consegne che furono fatte sotto l'impero della legge del 1851; ma si recede appunto da questa legge, perchè si è veduto che queste consegne erano fallaci; si recede ora dalla base della pigione, perchè si vede che non istà in proporzione colla rendita che si vuole colpire, e perchè realmente non è un indizio certo del profitto che l'esercente fa, ma dipende talvolta da circostanze speciali di famiglia che obbligano un individuo a tenere un alloggio alquanto più vasto di quello che terrebbe se non avesse una famiglia, che è già un carico per lui. Quindi mi pare che dopo i ragionamenti fatti dall'onorevole deputato Bo e da me, la questione stia ancora nei medesimi termini, nell'apprezzare cioè i guadagni dei medici.

BO. L'onorevole relatore della Commissione ha tacciato di esagerazione i miei calcoli. Sono qui presenti molti deputati che esercitano la medicina a Torino da molto tempo; essi potranno dire che la media dei guadagni che fanno i medici a Torino non supera le lire 1200 incirca per ciascuno. (Oh! oh!) Lo creda la Camera, che non è mio costume quello di esagerare. Ripeto che la media dei guadagni che si fanno dalla medicina e dalla chirurgia in Genova, si può ragguagliare in 1200 o 1300 lire incirca; e dico per informazioni che ho prese da molti onorevoli miei colleghi di Torino, la condizione dei medici esercenti in questa città, è forse ancora peggiore che a Genova.

Rimarrà adunque vero che col progetto della Commissione, se venisse adottato, voi imporrete una tassa del 9 per cento sul prodotto del lavoro dei sanitari esercenti. Tassa enorme ed intollerabile di cui non v'ha esempio negli annali dolorosi delle tasse di tutti i paesi civili del mondo. Non vi è professione o industria veruna che sia gravata d'altrettanto.

Voci. A domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni provvisorie alla tassa patenti pel 1856.